



Comune di Abetone Cutigliano

Provincia di Pistoia

Sede legale: Piazza Umberto I n° 1, 51024 Cutigliano (PT)

PEC: abetonecutigliano@postacert.toscana.it – Tel. 0573 68881 – Fax. 0573 68386

Sede Municipio di Abetone: Via [Pescinone](#) 15, 51024 [Abetone](#) – Tel. 0573 607811 – Fax. 0573 60475

C. F. 90060100477 – [P. IVA](#) 01906470479

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE NUMERO 24 DEL 28-04-2021

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.

L'anno **duemilaventuno** e questo giorno **ventotto** del mese di **Aprile** alle ore **16:00** nella in forma mista presenza/remoto, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ed in **prima** convocazione, sotto la presidenza del Sig. **MARCELLO DANTI** nella sua qualità di **PRESIDENTE**.

All'appello risultano presenti:

Nominativo Consigliere	Presente	Assente
BARACHINI ALESSANDRO	X	
DANTI MARCELLO	X	
TONARELLI ANDREA	X	
PETRUCCI MAURIZIO	X	
BONACCHI RICCARDO		X
BACCI GABRIELE	X	
POLITI FEDERICO	X	
DANTI GIAMPIERO	X	
ROSSI DEBORAH		X
CECCARELLI MARCO		X

Numero totale PRESENTI: 7 – ASSENTI: 3

Assiste il **SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANTONELLA CUGURRA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti ai fini della legittimità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e designa quali scrutatori i Sigg. **PETRUCCI MAURIZIO - POLITI FEDERICO - DANTI GIAMPIERO** ed il Consiglio passa alla discussione degli oggetti posti all'ordine del giorno adottando la seguente deliberazione

PREMESSO CHE:

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che “*... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*”;
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 *A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.*
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1. *Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.*
-

VISTE la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede:

Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;*
- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;*
- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;*
- d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;*
- e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;*
- f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;*
- g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come*

temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, ne' superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dai seguenti regolamenti e delibere tariffarie:

Regolamento per l'applicazione della COSAP adottato, con deliberazione del Commissario Prefettizio aventi funzioni del Consiglio Comunale nr. 4 del 24/02/2017 e modificato con atto nr. 33 del 08/06/2017.

Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, adottato con deliberazione del Commissario Prefettizio aventi funzioni del Consiglio Comunale nr. 03 del 23/02/2017.

Delibera della Giunta Comunale nr. 193 del 09/12/2019 di approvazione delle tariffe per l'applicazione della COSAP.

Delibera della Giunta Comunale nr. 194 del 09/12/2019 di approvazione delle tariffe per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni (ICP/DPA).

VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 *Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.*

RAVVISATA la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente.

RITENUTO di proporre l'approvazione del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1° gennaio 2021, formato da nr. 68 articoli e dagli allegati "A" e "B".

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati*

successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”.

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie.

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del TUEL

VISTI:

- l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento.

- il Decreto del Ministero dell'Interno 13 Gennaio 2021 con il quale veniva differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali al 31.03.2021 e il successivo D.L. 22 marzo 2021, nr. 41 il quale ha differito ulteriormente il termine al 30.04.2021;

- l'articolo 124 del TUEL che disciplina la pubblicazione delle deliberazioni.

CONSIDERATO che l'ente ha provveduto ad approvare il bilancio di previsione e pluriennale 2021-2023 con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 84 del 30.12.2020.

VISTA la risoluzione del Dipartimento delle Finanze nr. 1/DF del 02.05.2011 e la deliberazione della Corte dei Conti della Lombardia nr. 216/2014 che hanno stabilito la possibilità di variare semplicemente il bilancio senza una sua nuova riapprovazione nel caso di adozione di delibere regolamentari e tariffarie successivamente alla data effettiva di approvazione del bilancio e comunque nei termini ultimi fissati da disposizioni legislative.

CONSIDERATO che la disciplina del canone unico patrimoniale, anche se stabiliva, con la Legge 160/2019, l'applicazione dal 01.01.2021, causa situazione emergenziale da pandemia COVID-19 è stata oggetto di discussione relativamente alla proroga della sua entrata in vigore.

ACQUISITI:

il parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;
il parere di regolarità contabile reso ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;
il parere del Revisore dei Conti reso ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b. 7) del D.Lgs., n. 267/2000;

il parere di legalità espresso dal Segretario Comunale ai sensi del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

DOPO votazione avente il seguente esito:

votanti	n. 7 (sette)
voti favorevoli	n. 6 (sei)
voti astenuti	n. 1 (Danti G.)
voti contrari	n. 0 (zero)

DELIBERA

1. **Di richiamare** la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. **Di approvare** il *Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria*, ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1 commi 816-836 , composto di n 68 articoli e dagli allegati "A" e "B".
3. **Di procedere** alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del TUEL.
4. **Di disporre** che i regolamenti delle entrate sostituite di seguito indicati restano operativi ai fini dell'accertamento delle fattispecie verificatesi sino al 31/12/2020:
 - a) Regolamento per l'applicazione della COSAP adottato, con deliberazione del Commissario Prefettizio aventi funzioni del Consiglio Comunale nr. 4 del 24/02/2017 e modificato con atto nr. 33 del 08/06/2017.
 - b) Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, adottato con deliberazione del Commissario Prefettizio aventi funzioni del Consiglio Comunale nr. 03 del 23/02/2017.
5. **Di dare atto** che, con successiva deliberazione, la Giunta comunale procederà alla definizione e approvazione delle tariffe del canone nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto e delle esigenze di bilancio
6. **Di stabilire** che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del canone unico decorrono dall'1/1/2021 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE, con separata votazione avente il seguente esito:

votanti	n. 7 (sette)
voti favorevoli	n. 7 (sette)
voti astenuti	n. 0 (zero)
voti contrari	n. 0 (zero)

data l'urgenza del provvedere, **DICHIARA** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

II PRESIDENTE
MARCELLO DANTI

II SEGRETARIO COMUNALE
ANTONELLA CUGURRA

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

II SEGRETARIO COMUNALE
ANTONELLA CUGURRA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Abetone Cutigliano ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

Allegato alla Proposta di Delibera n. 50

SETTORE FINANZE, BILANCIO E TRIBUTI

OGGETTO:

**APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL
CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto sono espressi, ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico della legge sull'ordinamento degli Enti locali" il seguente parere di Regolarità Tecnica:

PARERE Favorevole

Abetone Cutigliano, **26-04-2021**

**IL RESPONSABILE
PETRUCCI TANIA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Abetone Cutigliano ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

Allegato alla Proposta di Delibera n. 50

OGGETTO:

**APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL
CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto sono espressi, ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico della legge sull'ordinamento degli Enti locali" il seguente parere di Regolarità Contabile:

PARERE Favorevole

Abetone Cutigliano, **26-04-2021**

**IL RESPONSABILE
PETRUCCI TANIA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Abetone Cutigliano ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

Allegato alla Proposta di Delibera n. 50

OGGETTO:

**APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL
CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.**

PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE

Sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto viene espresso, ai sensi del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi il seguente parere:

PARERE Favorevole

Abetone Cutigliano, **26-04-2021**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
CUGURRA ANTONELLA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Abetone Cutigliano ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.



Comune di Abetone Cutigliano
Provincia di Pistoia

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL
CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE,
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. del

INDICE

TITOLO I – Disposizioni sistematiche

- Articolo 1 - Ambito e finalità del regolamento
- Articolo 2 - Definizioni e disposizioni generali
- Articolo 3 - Presupposto del canone
- Articolo 4 – Soggetto obbligato

TITOLO II - Procedimento amministrativo per il rilascio delle occupazioni di suolo pubblico

- Articolo 5 – Istanze per l’occupazione di suolo pubblico
- Articolo 6 - Tipi di occupazione
- Articolo 7 – Occupazioni occasionali
- Articolo 8 - Occupazioni d’urgenza
- Articolo 9 - Rilascio dell’autorizzazione e della concessione
- Articolo 10 - Titolarità dell’autorizzazione/ concessione e subentro
- Articolo 11 - Rinnovo, proroga e disdetta
- Articolo 12 - Modifica, sospensione e revoca d’ufficio
- Articolo 13 - Decadenza ed estinzione dell’autorizzazione/concessione
- Articolo 14 - Occupazioni abusive

TITOLO III - Procedimento amministrativo per il rilascio delle autorizzazioni pubblicitarie

- Articolo 15 - Istanze per i messaggi pubblicitari
- Articolo 16 - Tipologie di impianti pubblicitari
- Articolo 17 - Istruttoria amministrativa
- Articolo 18 - Titolarità e subentro nelle autorizzazioni
- Articolo 19 - Rinnovo, proroga e disdetta
- Articolo 20 - Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione
- Articolo 21 - Decadenza ed estinzione della autorizzazione
- Articolo 22 - Le esposizioni pubblicitarie abusive
- Articolo 23 - Il piano generale degli impianti pubblicitari

TITOLO IV - Tariffe canone, riduzioni, esenzioni

- Articolo 24- Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico
- Articolo 25 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie
- Articolo 26 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici
- Articolo 27 - Tariffe annuali e tariffe giornaliere
- Articolo 28- Determinazione del canone
- Articolo 29 - Occupazioni esenti dal canone di occupazione

- Articolo 30** – Diffusione di messaggi pubblicitari esenti dal canone
Articolo 31 - Riduzioni per l'applicazione del canone di occupazione
Articolo 32 - Riduzioni del canone di esposizione pubblicitaria
Articolo 33 - Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità

TITOLO V - Pubbliche Affissioni

- Articolo 34** – Gestione del servizio delle pubbliche affissioni
Articolo 35 – Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni
Articolo 36 – Riduzione del canone sulle Pubbliche Affissioni
Articolo 37 – Esenzioni dal canone sulle Pubbliche Affissioni
Articolo 38 – Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni

TITOLO VI - Riscossione, accertamenti e sanzioni

- Articolo 39** - Modalità e termini per il pagamento del canone
Articolo 40 - Rimborsi e compensazione
Articolo 41 - Accertamenti - Recupero canone
Articolo 42 - Sanzioni e indennità
Articolo 43 - Interessi
Articolo 44 – Riscossione coattiva

TITOLO VII - Particolari tipologie di occupazione

- Articolo 45**- Passi carrabili e accessi a raso
Articolo 46- Occupazione con impianti di distribuzione carburante
Articolo 47- Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici
Articolo 48 - Occupazioni dello spettacolo viaggiante
Articolo 49 - Attività Edile
Articolo 50 - Attività di propaganda elettorale
Articolo 51 – Attività di sensibilizzazione, divulgazione di idee, raccolta di fondi e firme
Articolo 52 – Occupazioni permanenti per attività commerciali in sede fissa
Articolo 53 – Occupazione con sedie e tavoli o simili
Articolo 54 - Occupazioni effettuate dagli esercizi commerciali con arredi e strutture
Articolo 55 - Esposizione merci fuori negozio
Articolo 56 - Occupazioni con tende e di soprassuolo in genere
Articolo 57 – Serbatoi
Articolo 58 – Occupazioni in occasione di fiere
Articolo 59 – Occupazioni con antenne e ripetitori

TITOLO VIII - Particolari tipologie di esposizione pubblicitarie

- Articolo 60** - Insegne d'esercizio
Articolo 61 - Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari

Articolo 62 - Freccie direzionali – preinsegne

Articolo 63 – Pubblicità fonica

Articolo 64 - Dichiarazioni per particolari fattispecie

TITOLO IX – Disposizioni finali

Articolo 65 – Contenzioso

Articolo 66 – Trattamento dei dati personali

Articolo 67 - Regime transitorio

Articolo 68 - Disposizioni finali

ALLEGATI

Allegato A –

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

Allegato B –

**COEFFICIENTI E TARIFFARIO DI RIFERIMENTO DEL CANONE UNICO
PATRIMONIALE**

TITOLO I – DISPOSIZIONI SISTEMATICHE

Articolo 1

Ambito e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, previsto dai commi dal 816 al 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, con riguardo alle occupazioni ed esposizioni pubblicitarie che a vario titolo insistono nell'ambito del territorio comunale.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.

Articolo 2

Definizioni e disposizioni generali

1. Ai fini del presente regolamento si definisce:
 - a) occupazione: come definita al successivo articolo 3, comma 1, lett. a), l'occupazione di spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune comprese le aree in regime di concessione amministrativa a favore del Comune per la durata della concessione stessa e quelli di proprietà privata sui quali si sia costituita servitù di pubblico passaggio nei modi e nei termini di legge e gli spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico.
 - b) concessione o autorizzazione: atto amministrativo che comporti per la collettività il ridotto godimento dell'area o spazio occupato dal richiedente;
 - c) canone: il canone dovuto dall'occupante senza titolo o dal richiedente la concessione o l'autorizzazione di cui alla lettera b);
 - d) tariffa: rappresenta la base fondamentale per la determinazione quantitativa del canone sub c).
2. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione o autorizzazione comunale e nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti. È altresì vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza la preventiva autorizzazione comunale.

3. Per le occupazioni occasionali di cui all'art. 7, in luogo del formale atto di autorizzazione/concessione trova applicazione la specifica procedura prevista in detto articolo.
4. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione o autorizzazione, e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti, ai sensi del vigente Regolamento di Polizia Urbana. Allo scadere della concessione o autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne, con l'integrale ripristino dello stato originario dei luoghi a pena di esecuzione sostitutiva in danno.
5. Ogni richiesta di concessione o di autorizzazione deve essere corredata della necessaria documentazione anche planimetrica. La concessione del suolo e l'autorizzazione ad esporre messaggi pubblicitari, è sottoposta all'esame dei competenti Servizi. In particolare dovranno essere valutati gli aspetti urbanistico-edilizi, di decoro urbano, la viabilità, la sicurezza, l'igiene, la quiete pubblica ed il rispetto della normativa in materia ambientale, commerciale e turistica.
6. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria lo rendano necessario, il Servizio comunale competente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione può imporre al titolare del provvedimento stesso ulteriori e specifiche prescrizioni.
7. Per le occupazioni con opere oggetto di permesso edilizio si rinvia, per quanto non esplicitamente previsto dalla disciplina del presente Regolamento, alla normativa urbanistico-edilizia vigente.
8. Le autorizzazioni /concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie sono, salvo diversa ed espressa disposizione, a titolo oneroso.
9. Salvo che sia diversamente previsto dal presente regolamento, o da altri regolamenti comunali vigenti, la domanda per l'autorizzazione/concessione di suolo pubblico e la domanda per autorizzazione di esposizione pubblicitaria, a pena di improcedibilità, deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione o dell' esposizione.
10. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico o concessa l'autorizzazione di esposizione pubblicitaria.
11. A tutti gli effetti di legge la custodia dell'area o dello spazio oggetto di concessione o autorizzazione è trasferita al concessionario.
12. Il rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione si intende fatti salvi i diritti vantati da terzi a qualunque titolo.

Articolo 3

Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per:
 - a. l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune comprese le aree in regime di concessione amministrativa a favore del Comune per la durata della concessione stessa e quelli di proprietà privata sui quali si sia costituita servitù di pubblico passaggio nei modi e nei termini di legge nonché gli spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico;
 - b. la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione. Si intendono ricompresi nell'imposizione i messaggi diffusi allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura, i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato, i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.
2. Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.
3. Fermo restante il disposto del comma 818, il canone per l'autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva avvenga mediante impianti installati su tutto il territorio comunale.

Articolo 4

Soggetto obbligato

1. Ai sensi del comma 823 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva, risultante da verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio e il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
2. L'amministratore di condominio può procedere ai sensi dell'art.1180 del codice civile al versamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio. Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all'amministratore ai sensi dell'articolo 1131 del codice civile.
3. In caso di occupazione del suolo pubblico e di diffusione di messaggi pubblicitari per attività commerciale, il cui esercizio sia subordinato al rilascio di apposita licenza da parte del Comune, il relativo canone può essere assolto, da parte del titolare della medesima. In caso di

reiterata morosità degli affittuari, e comunque prima di attivare la procedura di cui all'art. 12, il Comune deve informare il licenziatario titolare con indicazione dei canoni dovuti e le relative modalità di versamento.

TITOLO II - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

Articolo 5

Istanze per l'occupazione di suolo pubblico

1. L'occupazione di suolo pubblico è consentita solo previo rilascio di un provvedimento espresso di concessione/autorizzazione. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche deve presentare apposita istanza secondo la modulistica e le indicazioni definite dagli uffici competenti, in ragione della tipologia di occupazione.
2. La domanda, predisposta secondo le modalità sopra indicate, dovrà essere presentata:
 - a. per le occupazioni permanenti: almeno 30 (trenta) giorni prima della data prevista per l'inizio dell'occupazione,
 - b. per le occupazioni temporanee: almeno 15 (quindici) giorni prima della data prevista per l'inizio dell'occupazione.
3. La domanda deve essere presentata in bollo, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge, e deve contenere, pena la sua improcedibilità, tutte le generalità del soggetto richiedente e del legale rappresentante in caso di impresa o altro ente, le caratteristiche dell'occupazione che si intende realizzare, l'ubicazione e la determinazione della superficie di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare, la relativa misura di superficie o estensione lineare, la destinazione d'uso, la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento, la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione se richiesto dal Comune. L'istanza deve essere sottoscritta dal soggetto istante o da chi lo rappresenta e sia munito dei poteri di firma.
4. In caso di modifica dell'occupazione in essere effettuata sulla base di titolo rilasciato dall'ente, la procedura da seguire è quella descritta dai commi 2 e 3 del presente articolo. In caso di rinnovo di concessioni o proroga di autorizzazioni delle occupazioni esistenti, la domanda dovrà essere inoltrata, con le stesse modalità di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo almeno 30 giorni prima della scadenza se trattasi di occupazioni permanenti e di 10 giorni se trattasi di occupazioni temporanee. In tale domanda vanno altresì indicati gli estremi della concessione/autorizzazione che si intende rinnovare o prorogare.
5. Il richiedente è comunque tenuto a produrre tutti gli ulteriori documenti richiesti anche successivamente dal competente Ufficio Comunale ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda. Il responsabile formula all'interessato apposita richiesta di integrazione. La richiesta interrompe i termini per il rilascio del provvedimento. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente entro il

termine fissato con la comunicazione stessa. In caso di mancata presentazione nei termini richiesti l'istanza si intende archiviata.

6. Quando lo stesso suolo è richiesto da più persone la concessione / autorizzazione è rilasciata, al primo richiedente. Nel caso di richieste contemporanee, decide la sorte in presenza degli interessati. Si considerano contemporanee le richieste ricevute al protocollo generale dell'ente nella stessa giornata.
7. Anche se l'occupazione rientra tra le fattispecie esenti dal pagamento del canone, l'utilizzatore deve richiedere ed ottenere il titolo per l'occupazione.
8. Le occupazioni occasionali sono soggette alla procedura prevista al successivo articolo 7.
9. L'Ente identifica il Responsabile del Servizio Finanze, Bilancio e Tributi quale Responsabile per il rilascio delle autorizzazioni/concessioni per l'occupazione di suolo pubblico.

Articolo 6

Tipi di occupazione

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione per l'intero periodo, 24 ore su 24 ore, del suolo pubblico all'uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno e non superiore a 29 anni, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e possono essere giornaliere, settimanali, mensili e se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità.
2. La concessione/ autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico è rilasciata a titolo precario ed è pertanto fatta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di modificarle o revocarle per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.

Articolo 7

Occupazioni occasionali

1. Si intendono occupazioni occasionali:
 - a) occupazioni di durata non superiore a 60 minuti;
 - b) occupazioni di durata non superiore a 30 minuti per il carico e lo scarico merci;
 - c) occupazioni per commercio ambulante itinerante per soste fino a 60 minuti;
 - d) occupazioni non intralcianti il traffico di durata non superiore a 3 ore necessarie per piccoli lavori di manutenzione di infissi, pareti o coperture effettuate con ponti steccati e simili;
 - e) occupazioni di durata non superiore a 6 ore per operazioni di trasloco o di mantenimento del verde.

2. E' obbligo a carico dell'occupante comunicare l'occupazione all'Ufficio Polizia Municipale e richiedere eventuali altre autorizzazioni necessarie per la specifica tipologia di occupazione effettuata.

Articolo 8 Occupazioni d'urgenza

1. Nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori, l'occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di autorizzazione/concessione.
2. L'occupante ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione all'ufficio comunale competente per permettere al Comune di accertare le condizioni di urgenza e indicare eventuali prescrizioni e deve presentare la domanda di autorizzazione/concessione in sanatoria, entro il settimo giorno lavorativo seguente all'inizio dell'occupazione.
3. L'occupazione deve comunque rispettare tutti i criteri di sicurezza e, per quanto attiene alla circolazione e viabilità, deve rispettare quanto stabilito dal D. Lgs. n. 285/1992 e dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada.

Articolo 9 Rilascio dell'autorizzazione e della concessione

1. Il Responsabile del Servizio Finanze, Bilancio e Tributi rilascia l'atto di autorizzazione/concessione ad occupare il suolo pubblico, previo il nulla osta del Responsabile del servizio LL.PP. attestante la disponibilità dell' area pubblica nonché la sua idoneità per la tipologia di occupazione richiesta, e in assenza di pareri negativi dai competenti responsabili di servizio, ai quali viene trasmessa la domanda di occupazione suolo pubblico dal protocollo.
2. I responsabili di cui al comma precedente, potranno anche dettare, per quanto di propria competenza, prescrizioni che dovranno essere puntualmente riportate nel provvedimento di autorizzazione/concessione.
3. Il suddetto nulla osta, i pareri negativi ed eventuali prescrizioni di cui ai commi precedenti dovranno pervenire al Responsabile del Servizio Finanze Bilancio e Tributi almeno 15 (quindici) giorni prima dell' inizio dell' occupazione permanente ovvero almeno 5 (cinque) giorni prima dell' inizio dell' occupazione temporanea. Nel caso in cui non vengano trasmessi pareri negativi entro tali termini, gli stessi si intendono positivamente espressi.
4. Nel caso di occupazioni comportanti lavori di scavo o di altro genere, o comportanti la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o della autorizzazione da cui possono derivare danni al demanio comunale o a terzi, o infine in particolari circostanze che motivatamente lo giustifichino il Comune impone il versamento di un deposito cauzionale in denaro, infruttifero, a titolo cautelativo a e garanzia dell' eventuale risarcimento, ovvero la predisposizione di idonea garanzia bancaria o assicurativa a mezzo di fidejussione escutibile a semplice richiesta. L' ammontare della cauzione è stabilito dal Responsabile del Servizio

Finanza Bilancio e Tributi di concerto con il responsabile del servizio LL.PP., in misura proporzionale all' entità dei lavori e delle opere da realizzare.

5. La cauzione è vincolata all' adempimento delle condizioni imposte con il provvedimento di autorizzazione o di concessione e sarà restituita a lavori ultimati e regolarmente eseguiti.
6. In base ai risultati dell' istruttoria, il Responsabile del Servizio Finanze Bilancio e Tributi rilascia o nega la concessione/autorizzazione, dandone comunicazione al richiedente con provvedimento motivato in caso di provvedimento negativo.
7. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo/proroga delle concessioni/ autorizzazioni l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'occupazione. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate.
8. Il provvedimento di concessione rappresenta il titolo in base al quale il richiedente può dare inizio dell'occupazione, salvo quanto previsto all'articolo 8 in caso di occupazioni di urgenza. L'occupazione è efficace alle condizioni previste nel titolo.
9. La concessione/autorizzazione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.
10. L' autorizzazione / concessione comunale all' occupazione di spazi ed aree pubbliche non implica da sola che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione alla stessa, dovendo procurarsi, sempre a sua cura, e sotto la propria responsabilità, tutte le autorizzazioni eventualmente prescritte da norme particolari.
11. L' autorizzazione/concessione viene accordata alle seguenti condizioni:
 - a. termine per la durata massima di 29 anni. Nel caso in cui il provvedimento di autorizzazione/concessione riguardi aree che il Comune ha in concessione amministrativa, lo stesso non può in ogni caso superare la durata della concessione a favore del Comune stesso,
 - b. con l' obbligo per il concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere dallo stesso effettuate,
 - c. con facoltà da parte del Comune di imporre nuove condizioni.
12. La copia di ogni autorizzazione/concessione rilasciata verrà trasmessa per quanto di propria competenza a tutti i servizi interessati al provvedimento.

Articolo 10

Titolarietà dell' autorizzazione/concessione e subentro

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo, sottosuolo o soprassuolo pubblico non può essere oggetto di cessione ad altri. Il titolare risponde in proprio di tutti i danni derivanti al Comune e ai terzi dall'utilizzo della concessione o autorizzazione. Il titolare, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari

vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, ha l'obbligo di:

- a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese, comprese quelle per l'eventuale custodia di materiali e smaltimento dei rifiuti;
 - b) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'occupazione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione comunale che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
 - c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'occupazione;
 - d) versare il canone alle scadenze previste;
 - e) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo che occupa e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione o autorizzazione;
 - f) provvedere al ripristino della situazione originaria a proprie spese; in mancanza provvede il Comune con addebito delle spese, eventualmente utilizzando il deposito cauzionale o la garanzia di cui all'art. 9, comma 4;
 - g) rispettare, nell'esecuzione di eventuali lavori connessi all'occupazione concessa, le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti;
 - h) custodire con diligenza, rispondendone a tutti gli effetti di legge, l'immobile e relative annesse strutture, accessori e pertinenze oggetto di concessione o autorizzazione rispondendone a tutti gli effetti di legge;
 - i) rispettare i diritti di terzi vantati sui o nei confronti dei beni oggetto di concessione o autorizzazione.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione/autorizzazione trasferisca a terzi (cessione di proprietà, di usufrutto, vendita, successione e/o affitto di ramo d'azienda) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'autorizzazione/concessione all'occupazione, il subentrante è obbligato a comunicare la variazione nella titolarità del canone inviando al Comune apposita comunicazione con l'indicazione degli estremi della concessione/autorizzazione in questione. Lo stesso iter procedurale vale in caso di cessione a terzi di immobili con passi o accessi carrabili.
3. Il rilascio del provvedimento di subentro nella concessione/autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'occupazione oggetto di cessione. La procedura di subentro nel provvedimento di concessione/autorizzazione a favore dell'acquirente non potrà perfezionarsi finché il debito non sia stato assolto, anche dal subentrante.
4. Per le occupazioni di carattere permanente o ricorrente, il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento, da parte del subentrante, del canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione. Per le occupazioni temporanee il rilascio della nuova autorizzazione è subordinato al versamento del canone a partire dalla data di richiesta del subingresso, qualora il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso, e delle eventuali morosità riscontrate.
5. Per le concessioni permanenti, la rinuncia avrà effetto sul pagamento del canone a partire dall'anno successivo. Non è previsto alcun rimborso per il mancato utilizzo per i mesi successivi alla data di comunicazione della rinuncia.

6. Per particolari manifestazioni che si svolgono su aree pubbliche, l'autorizzazione viene rilasciata all'associazione/soggetto di diritto che gestisce la manifestazione e che cura, nell'ambito della manifestazione, la ripartizione del suolo ai soggetti aderenti all'iniziativa; al soggetto organizzatore della manifestazione fanno capo tutti gli obblighi conseguenti l'autorizzazione stessa. Nel caso che la manifestazione venga organizzata da più soggetti potranno essere rilasciate più autorizzazioni ed ognuno sarà responsabile per la parte di propria competenza.

Articolo 11 **Rinnovo, proroga e disdetta**

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione ad occupare spazio pubblico è rinnovabile o prorogabile alla scadenza.
2. La domanda di rinnovo o di proroga deve essere inviata come stabilito dal comma 3 dell' art. 5 del presente Regolamento.
3. Il mancato pagamento del canone per l' occupazione già in essere costituisce motivo di diniego al rinnovo e alla proroga.
4. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro la scadenza della concessione/autorizzazione.
5. La disdetta volontaria, non dovuta a causa di forza maggiore, non dà luogo alla restituzione del canone versato.

Articolo 12 **Modifica, sospensione e revoca d'ufficio**

1. Il Comune può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento e a suo giudizio insindacabile, il provvedimento di autorizzazione/concessione rilasciato, imponendo nuove condizioni, oppure stabilendo lo spostamento o la rimozione di impianti e strutture per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di tutela della circolazione, della sicurezza stradale, dell' igiene, dell' estetica e del decoro.
2. La revoca, la modifica, la sospensione dell' autorizzazione/concessione sono notificate all' utente con apposito atto.
3. La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità, se non la restituzione del canone già pagato per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi.
4. Il Comune può altresì sospendere temporaneamente l' utilizzo dell' area sottoposta a concessione, senza alcun indennizzo, nei seguenti casi:
 - a) in occasione di manifestazioni promosse dal Comune o da altri Enti Pubblici Territoriali o per motivi di ordine pubblico o pubblico interesse o di comizi pubblici;
 - b) per altre cause di forza maggiore (come ad esempio: incendi, frane, nevicate, terremoti).

5. In caso di revoca dell' autorizzazione/concessione o di scadenza della medesima, il concessionario deve provvedere, a propria cura e spese, al ripristino entro il termine stabilito dal Comune; in mancanza vi provvede il comune a spese del concessionario.

Articolo 13

Decadenza ed estinzione dell'autorizzazione/concessione

1. Sono cause di decadenza dalla concessione/autorizzazione:
 - a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di concessione/autorizzazione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
 - b) l'uso improprio del suolo pubblico;
 - c) l'occupazione eccedente lo spazio autorizzato dall'atto di concessione/autorizzazione;
 - d) il mancato pagamento del canone dovuto;
 - e) la mancata occupazione, senza giustificato motivo, entro 30 (trenta) giorni, per le concessioni permanenti, e 15 (quindici) giorni, per le autorizzazioni temporanee. Il termine decorre dalla data iniziale dell'occupazione, fissata nell'atto di concessione/autorizzazione.
2. Sono cause di estinzione della concessione:
 - a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore di proseguire la concessione in atto.
3. La decadenza e l' estinzione dell' autorizzazione/concessione sono notificate all' utente con apposito atto.

Articolo 14

Occupazioni abusive

1. Sono abusive le occupazioni realizzate senza la concessione o l' autorizzazione comunale.
2. Sono, altresì, considerate abusive:
 - a) le occupazioni realizzate in modo difforme dalle disposizioni contenute nell' atto di autorizzazione/concessione;
 - b) le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza dell' autorizzazione/concessione, senza rinnovo o proroga di questa, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della medesima.
3. In caso di occupazione abusiva, il Comune previa constatazione della relativa violazione e conseguente applicazione delle sanzioni relative, può disporre la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché la rimessa a ripristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi; trascorso il quale, vi provvede d' ufficio, addebitando agli occupanti medesimi le relative spese. L' ingiunzione di adempiere e l' avviso di inizio dei lavori di ufficio devono essere notificati ai sensi di legge.

4. Resta comunque a carico dell' occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa della occupazione.
5. In caso di occupazione abusiva della sede stradale, le sanzioni e indennità previste dal presente Regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

TITOLO III - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE

Articolo 15 Istanze per i messaggi pubblicitari

1. L'installazione di mezzi pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari sono soggette ad apposita autorizzazione rilasciata dal Comune ad eccezione delle insegne pubblicitarie per le quali deve essere presentata la SCIA. Chiunque intende intraprendere iniziative pubblicitarie, installare, o modificare, insegne, targhe, pannelli, cartelli, e qualunque altra forma di diffusione pubblicitaria effettuata anche all'interno dei locali, purché visibile dall'esterno, sia a carattere permanente che temporaneo, deve presentare preventiva domanda nel rispetto della disciplina dell'imposta di bollo al Comune, al fine di ottenere la relativa autorizzazione. La modulistica è disponibile presso il competente Settore dell'Amministrazione Comunale e sul sito Internet dell'Ente.
2. Chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, che intendono effettuare la diffusione di messaggi pubblicitari, con insegne di esercizio, sono tenuti a presentare la SCIA, in via telematica tramite l' apposito portale dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160.
3. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade é soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 23 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e dall'art. 53 del relativo regolamento di attuazione (art. 53 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).
4. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve altresì essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste nel Regolamento Edilizio dell' Ex Comune di Cutigliano approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 68 del 29/12/2016 e s.m.i., nel Regolamento Edilizio dell' Ex Comune di Abetone approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 40/1998 e s.m.i., nel Regolamento della collocazione delle insegne di esercizio, insegne pubblicitarie, bacheche, cartellonistica, segnaletica di indicazione dell'Ex Comune di Abetone approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 53 del 29/09/1997 e s.m.i. o dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari se vigente o nei regolamenti vigenti in materia al momento del rilascio dell' atto di autorizzazione.
5. La domanda deve essere redatta in bollo e deve contenere:

- a. nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell'impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b. nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
 - c. l'ubicazione e la determinazione della superficie del mezzo pubblicitario che si richiede di esporre;
 - d. il progetto del manufatto contenente le seguenti indicazioni: forma, dimensioni, materiali di costruzione, collocazione in rapporto alla facciata o contesto ambientale;
 - e. documentazione fotografica che evidenzi il luogo di installazione del mezzo pubblicitario;
 - f. estratti planimetrici (rilievo aerofotogrammetrico, PRG);
 - g. il nulla osta dell'ente proprietario della strada se la stessa non è comunale, e l'occupazione rientri nella perimetrazione dei centri urbani;
 - h. la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle esposizioni pubblicitarie oggetto della richiesta.
6. La domanda dovrà essere trasmessa a cura dell'Ufficio Protocollo a tutti i Responsabili dei Servizi per il rilascio di eventuali pareri/nulla osta di propria competenza.
 7. La comunicazione inviata dall'Ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui al punto precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 10 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta.
 8. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'esposizione e per ottenere il rinnovo di mezzi pubblicitari preesistenti.
 9. Anche se l'esposizione è esente dal pagamento del canone, il richiedente deve ottenere il titolo per l'esposizione.

Articolo 16

Tipologie di impianti pubblicitari

1. I mezzi di effettuazione pubblicitaria disciplinati dal presente regolamento, sono definiti in base alle seguenti suddivisioni e tipologie:

Insegna di esercizio:

contengono il nome dell' esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che ivi si prestano e sono rappresentate da una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta, può essere monofacciale o bifacciale. Le caratteristiche delle insegne di esercizio sono stabilite dall'articolo 49, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

Rientrano nella categoria delle insegne d'esercizio, i mezzi pubblicitari aventi natura stabile e tra questi i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, gli stemmi o loghi e le vetrofanie.

Insegna pubblicitaria:

scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d'esercizio.

Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate.

Pubblicità su veicoli e natanti:

pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotraviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato.

Pubblicità con veicoli d'impresa:

pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.

Pubblicità varia:

per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riproducenti messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi.

Impianti pubblicitari:

per impianti pubblicitari s'intendono le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che contengano l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.

Impianto pubblicitario di servizio:

manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

Impianto di pubblicità o propaganda:

qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti.

Preinsegna:

scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'ideale struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Le dimensioni e le caratteristiche delle preinsegne sono stabilite dall'articolo 48, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

2. Tale elencazione deve considerarsi esemplificativa ma non esaustiva, stante l'evoluzione continua delle forme pubblicitarie.

Articolo 17 **Istruttoria amministrativa**

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di autorizzazione è l'Ufficio Urbanistica, previa acquisizione dei pareri/nulla osta necessari al rilascio del provvedimento autorizzatorio, pareri che dovranno pervenire all'ufficio se di competenza dei settori interni dell'Ente almeno 5 giorni prima del rilascio.
2. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria il Responsabile del Servizio competente procede al rilascio dell'autorizzazione comunale dandone comunicazione al richiedente e inviando una copia all'Ufficio Tributi per l'eventuale conteggio del canone dovuto. L'autorizzazione comunale all'esposizione pubblicitaria è rilasciata facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e non esime gli interessati dall'acquisizione del nulla osta di competenza di altri soggetti pubblici o privati qualora necessari.
3. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. Il termine è sospeso ogni volta che occorre procedere all'acquisizione di documentazione integrativa o rettificativa dal richiedente o da altra Pubblica Amministrazione. Il diniego deve essere espresso e motivato.
4. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata contestualmente all'inizio della diffusione delle pubblicità e comunque non oltre la scadenza indicata nell'atto. Nel caso di comunicazione, la dimostrazione dell'avvenuto pagamento autorizza l'esposizione pubblicitaria.
5. L'autorizzazione si concretizza nel rilascio di apposito atto, il cui possesso è necessario per poter effettuare la pubblicità. L'autorizzazione è valida per il periodo in essa indicato decorrente dalla data riportata sulla stessa. Su richiesta degli addetti alla vigilanza l'autorizzazione deve essere esibita dal titolare o, se la pubblicità è effettuata in forma itinerante, da chi la effettua.
6. Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari a valenza pluriennale non possono essere superiori a 3 anni.

7. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.
8. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo dell' autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'esposizione pubblicitaria. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda puntualmente al versamento delle rate concordate

Articolo 18 **Titolarità e subentro nelle autorizzazioni**

1. Il provvedimento di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria permanente o temporanea, che comporti o meno anche l'occupazione del suolo o dello spazio pubblico, non può essere oggetto di cessione a terzi.
2. Il soggetto titolare dell' autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione. È responsabile della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati. In particolare ha l'obbligo di:
 - a) provvedere all' installazione dei mezzi pubblicitari entro 120 giorni dalla data del rilascio della relativa autorizzazione, in conformità a quanto previsto dal presente regolamento;
 - b) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - c) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia l'eventuale suolo pubblico dove viene installato il mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
 - d) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
 - e) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - f) provvedere alla rimozione a propria cura e spese in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune;
 - g) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'esposizione pubblicitaria;
 - h) versare il canone alle scadenze previste.
3. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato di cui all'art. 23 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/4 /92 deve essere applicata e/o incisa la targhetta prescritta dall'art. 55 del DPR n. 495/1992.
4. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per la voltura dell' autorizzazione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione contenente gli estremi dell' autorizzazione in questione.

5. Il rilascio del provvedimento di voltura dell' autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'esposizione pubblicitaria oggetto di cessione.
6. La voltura della autorizzazione non dà luogo a rimborso.
7. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una comunicazione. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica comunicazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti.

Articolo 19 **Rinnovo, proroga e disdetta**

1. Le autorizzazioni hanno validità triennale dalla data di rilascio e sono rinnovabili previa presentazione di nuova domanda. Per le insegne d'esercizio il rinnovo dell'autorizzazione sarà automatico e tacito alla scadenza purché non intervengano variazioni della titolarità.
2. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.
3. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto.
4. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato e dovuto per detto anno.
5. La cessazione della pubblicità, comporta la rimozione integrale dell'impianto, nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare entro 30 giorni dalla data di cessazione. Per le insegne d'esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro il termine di cui sopra. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque del soggetto interessato.
6. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.

Articolo 20 **Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione**

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge. L'atto di modifica deve essere inviato all' Ufficio Tributi il quale provvederà a calcolare l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione del mezzo.

2. La modifica d'ufficio e la sospensione sono comunicate tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.
3. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.
4. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
5. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Articolo 21

Decadenza ed estinzione della autorizzazione

1. Sono cause di decadenza dell'autorizzazione:
 - a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di autorizzazione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
 - b) l'uso improprio del mezzo pubblicitario;
 - c) il mancato pagamento del canone dovuto;
 - d) il mancato ritiro dell'autorizzazione, senza giustificato motivo, ovvero il mancato avvio della forma di pubblicità richiesta.
2. Sono cause di estinzione dell'autorizzazione:
 - a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, di mantenere la forma pubblicitaria.
3. La decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.
4. Se la rimozione è conseguente alla revoca dell'autorizzazione effettuata dall'ente, per esigenze ed utilità pubblica, è dovuto il rimborso del canone anticipato, senza interessi, a decorrere dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario.
5. Anche in caso di decadenza e revoca la rimozione integrale dell'impianto dovrà essere effettuata come stabilito ai commi 4 e 5 dell'art. 20.

Articolo 22
Le esposizioni pubblicitarie abusive

1. Il Comune procede alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione o effettuati in difformità dalla stessa, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

Articolo 23
Il piano generale degli impianti pubblicitari

1. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari se vigente e nel rispetto dei limiti imposti dal vigente Codice della Strada (articolo 23 D.Lgs. 285/1992 - articoli dal 47 al 59 del D.P.R. 495/1992 - D.P.R. 610/1996).
2. I criteri per la stesura di un piano generale sono i seguenti:
 - a) gli impianti e la scelta delle località dovranno rispettare il territorio inteso nella sua razionalizzazione/armonizzazione perseguita dall'Amministrazione, nella principale opera di salvaguardia dello stesso;
 - b) il piano dovrà tener conto, e quindi rispettare, l'attuale contesto urbanistico, con le proprie esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico;
 - c) il piano dovrà considerare inoltre le esigenze obiettive dello sviluppo, per soddisfare le richieste di carattere commerciale e socio-culturale;
 - d) la stesura del piano dovrà altresì rispettare ed armonizzarsi alle norme del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, D.Lgs. 10 settembre 1993 n. 360) al regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495), al regolamento di polizia municipale urbana.
3. Nelle more di approvazione del Piano Generale degli impianti vengono applicate, oltre alle disposizioni di legge anche quelle contenute:
 - a) nel Regolamento Edilizio dell' Ex Comune di Abetone approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 40/1998 e s.m.i.,
 - b) nel Regolamento Edilizio dell' Ex Comune di Cutigliano approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 68 del 29/12/2016 e s.m.i.
 - c) nel Regolamento della collocazione delle insegne di esercizio, insegne pubblicitarie, bacheche, cartellonistica, segnaletica di indicazione dell'Ex Comune di Abetone approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 53 del 29/09/1997.
 - d) nel regolamento di Polizia Urbana del Comune di Abetone Cutigliano approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio avente le funzioni del Consiglio Comunale nr. 23 del 01/06/2017 e s.m.i..

TITOLO IV – TARIFFE CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI

Articolo 24

Criteria per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:
 - a) durata dell'occupazione;
 - b) superficie oggetto di occupazione, espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - c) tipologia;
 - d) finalità;
 - e) zona occupata, in ordine di importanza che determina il valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni/autorizzazioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.
2. Non sono soggette al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
3. Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo.
4. La superficie eccedente i mille metri quadrati sia per l'occupazione temporanea che permanente è calcolata in ragione del 10%.

Articolo 25

Criteria per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie

1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.
2. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente per ogni faccia.

3. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
4. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio pubblicitario si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.
5. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
6. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.
7. Per la pubblicità che ha superficie:
 - a) compresa fra 5,5 mq e 8,5 mq la tariffa ordinaria è maggiorata del 50 per cento;
 - b) superiore a 8,5 mq la tariffa ordinaria è maggiorata del 100 per cento.
8. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata nella misura del 100%.
9. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
10. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.
11. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.

Articolo 26

Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone, per le occupazioni del suolo, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche comunali ai fini della componente di occupazione suolo pubblico è basata su 2 categorie tariffarie e costituisce l'allegato "A" del presente Regolamento costituendone parte integrante.
3. Nel caso in cui l'occupazione ricada su spazi ed aree pubbliche classificate in differenti categorie, ai fini della applicazione del canone si fa riferimento alla categoria nella quale ricade la maggiore porzione (almeno il 50%) di area occupata.

4. Per le nuove strade, fino all'aggiornamento delle zone, il canone viene applicato facendo riferimento alla categoria delle strade limitrofe.

Articolo 27

Tariffe annuali e tariffe giornaliere

1. La tariffa standard annua, comunque modificabile ai sensi del comma 817 dell'articolo 1 della legge 160/2019, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare, è quella indicata al comma 826 della medesima legge.
2. Per il Comune di Abetone Cutigliano la tariffa standard annua prevista è pari a € 30,00.
3. Per le occupazioni del sottosuolo la predetta tariffa standard annua è ridotta ad un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi tale tariffa si applica fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
4. La tariffa standard giornaliera, comunque modificabile ai sensi del comma 817 dell'articolo 1 della legge 160/2019, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, è quella indicata al comma 827 della medesima legge.
5. Per il Comune di Abetone Cutigliano la tariffa standard giornaliera prevista è pari a € 0,60.
6. Le tariffe di cui al comma 2 ed al comma 5 del presente articolo possono essere annualmente modificate dalla Giunta comunale con delibera da adottarsi entro il termine di approvazione del Bilancio di previsione; in tal caso la modifica produrrà effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui essa è approvata.
7. In caso di mancata modifica delle tariffe nei termini previsti dalla legge continuano ad applicarsi le tariffe in vigore nell'anno precedente.
8. La valutazione del maggiore o minore importo, rispetto alle tariffe standard, tenuto conto della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico e dell'impatto ambientale è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti.
9. I coefficienti di valutazione determinati dal Comune, relativi alle tipologie di occupazione e di esposizione pubblicitaria, sono indicati nel prospetto allegato "B" del presente Regolamento costituendone parte integrante.

Articolo 28

Determinazione del canone

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale per il coefficiente di valutazione e per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'occupazione e dell'esposizione pubblicitaria.
Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni di messaggi pubblicitari aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese.
2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee:
 - a) per le esposizioni pubblicitarie temporanee di durata non superiore a 3 mesi, si applica, per ogni mese o frazione, 1/10 della tariffa annuale. Il canone viene determinato moltiplicando la tariffa per il coefficiente di valutazione economica, per il numero dei metri quadrati e per il numero dei mesi o frazione di mese.
 - b) Per le occupazioni temporanee di durata non superiore ad un anno il canone è calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera per il coefficiente di valutazione economica per il numero dei metri quadrati o lineari e per il numero dei giorni di occupazione.

Articolo 29

Occupazioni esenti dal canone di occupazione

1. Sono esenti dal canone le seguenti occupazioni:
 - a) le occupazioni di qualsiasi natura effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
 - c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale e quelle definite nel presente regolamento all'articolo 7 comma 1;
 - d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
 - e) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;

- g) le occupazioni del sottosuolo stradale con allacciamenti fognari o con condutture di acqua potabile o di irrigazione di fondi realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- h) gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap e comunque sia tutte le occupazioni realizzate per favorire i portatori di handicap in genere;
- i) le infrastrutture relative le stazioni di ricarica di veicoli elettrici qualora erogano energia di provenienza certificata;
- j) le occupazioni momentanee e/o occasionali con fiori, piante ornamentali e panchine all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purchè siano collocati per delimitare zone di passaggio e siano facilmente movibili;
- k) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose;
- l) le rastrelliere e le attrezzature per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote;
- m) i balconi, le verande, i bow windows, le mensole e in genere ogni infisso di carattere stabile sporgente da filo muro, previsto nella concessione edilizia e non oggetto di specifica autorizzazione precaria, nonché le scale e i gradini.
- n) occupazioni da chiunque realizzate per finalità specifiche di beneficenza, assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica nell' ambito dell' oggetto della loro attività e delle loro finalità; l' esenzione è comunque condizionata alla sussistenza di un rapporto diretto, oggettivamente verificabile, tra l' occupazione e la finalità specifica, pertanto la stessa non si estende alle occupazioni aventi rilevanza economica e/o commerciale;
- o) occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- p) occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate;
- q) occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- r) occupazioni in genere obbligatorie per norme di legge e regolamentari, purché la superficie non ecceda quella consentita normativamente, nonché le occupazioni alle quali sia formalmente riconosciuto il carattere della pubblica utilità o pubblico interesse;
- s) occupazioni per le quali viene autonomamente corrisposto un canone concordato in sede di convenzione con i concessionari e stipulato per le singole fattispecie (es. parcheggi, impianti pubblicitari, impianti sportivi etc.);
- t) occupazioni effettuate da parte di ditte appaltatrici per l' esecuzione di lavori pubblici per conto dell' Amministrazione Comunale;
- u) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative a carattere politico, purchè l'area occupata non ecceda i 10 mq. Per le occupazioni superiori a tale misura è tassata l' intera superficie risultante dall' autorizzazione/concessione;
- v) occupazioni realizzate per l'organizzazione e lo svolgimento delle manifestazioni turistiche organizzate dal Comune, anche in collaborazione con altri soggetti o promosse da altri soggetti in collaborazione con il Comune a condizione che dette aree non siano destinate ad attività di vendita e siano prive di rilevanza economica; l'organizzazione o la collaborazione dovrà essere prevista con delibera della Giunta Comunale.
- w) occupazioni realizzate per lo svolgimento delle Fiere Promozionali individuate nel piano comunale per il commercio su aree pubbliche da chiunque realizzate solo per la parte non finalizzata ad attività commerciali.

Articolo 30
Diffusione di messaggi pubblicitari esenti dal canone

1. Sono esenti dall'applicazione del canone sulla diffusione di messaggi pubblicitari le seguenti fattispecie:
- a) le pubblicità effettuate direttamente dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
 - d) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
 - e) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
 - f) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
 - g) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Al fine della determinazione della superficie complessiva l'arrotondamento è effettuato su ogni singolo mezzo pubblicitario. Nel caso in cui un contribuente abbia nel Comune di Abetone Cutigliano due o più sedi di attività, il limite di cinque metri quadrati deve essere applicato separatamente per ciascuno dei luoghi di svolgimento dell'attività risultando le sedi distinte e separate fra loro.
 - h) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
 - i) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;

- j) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
 - k) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
 - l) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso.
 - m) gli avvisi al pubblico:
 - 1. esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali o, ove queste manchino, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta di superficie non superiore a mezzo metro quadrato, si intendono altresì avvisi al pubblico i cartelli di superficie non superiore a mezzo metro quadrato, collocati sulle piste e indicanti esclusivamente la loro denominazione e/o altre informazioni utile circa le loro caratteristiche, il loro grado di difficoltà nonché dei servizi di pubblica utilità ivi fruibili.
 - 2. riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità di superficie non superiore a mezzo metro quadrato;
 - 3. riguardanti la locazione e la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di mq;
 - n) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, di dimensioni non superiori a mezzo metro quadrato di superficie, salvo che le stesse non siano espressamente stabilite dalle disposizioni predette.
2. Ai fini dell'esenzione dal canone di cui al precedente comma l'attività esercitata è quella risultante dalle autorizzazioni comunali, di pubblica sicurezza, di altre autorità od accertata dal registro delle imprese presso la Camera di Commercio.
3. I soggetti di cui alla lettera f) del primo comma devono presentare unitamente alla domanda di autorizzazione del mezzo pubblicitario, idonea documentazione od autocertificazione relativa al possesso dei requisiti richiesti per beneficiare dell'esenzione. La mancata presentazione dei documenti suddetti nei termini stabiliti, comporta l'applicazione del canone non essendo stato provato il diritto all'esenzione.

Articolo 31

Riduzioni per l'applicazione del canone di occupazione

1. Le tariffe ordinarie del canone sono ridotte:
- OCCUPAZIONI PERMANENTI:
 - a) Del 70% per le occupazioni permanenti con tende o simili;
 - b) Del 50% per le occupazioni permanenti realizzate, da esercenti il commercio su aree pubbliche, pubblici esercizi compresi i chioschi e simili e i dehors destinati ad attività di vendita e/o di somministrazione di alimenti e bevande, per esposizione di merce e da produttori agricoli;

- c) Del 50% per le occupazioni permanenti realizzate nell' esercizio dell' attività edilizia;
- d) Del 70% per le occupazioni permanenti effettuate per parchi giochi e attività ginniche varie;
- e) Del 50% per le occupazioni permanenti effettuate da artigiani e da produttori di opere del proprio ingegno per attività di vendita;
- f) Del 60% per le occupazioni permanenti con passi e/o accessi carrabili;
- g) Del 20% per occupazioni permanenti di suolo pubblico con depositi di legna da ardere e canne fumarie.

OCCUPAZIONI TEMPORANEE:

- h) Del 30% per le occupazioni temporanee con durata non superiore a 12 ore;
- i) Del 42% per le occupazioni temporanee con durata non inferiore a 15 giorni; tale riduzione viene elevata al 55% nel caso in cui l'occupazione, avente comunque durata non inferiore a 15 giorni, costituisca pertinenza di un pubblico esercizio e/o esercizio commerciale avente sede fissa nel territorio del Comune di Abetone Cutigliano;
- j) Del 70% per le occupazioni temporanee con tende o simili;
- k) Del 50% per le occupazioni temporanee realizzate, da esercenti il commercio su aree pubbliche, pubblici esercizi compresi i chioschi e simili i dehors destinati ad attività di vendita e/o di somministrazione di alimenti e bevande, per esposizione di merce e da produttori agricoli;
- l) Del 50% per le occupazioni temporanee realizzate nell' esercizio dell' attività edilizia compresi i lavori per posa in opera di cavi, condutture ed impianti di aziende erogatrici di pubblici servizi;
- m) Del 70% per le occupazioni temporanee per parchi giochi ed attività ginniche varie;
- n) Del 50% per le occupazioni temporanee effettuate da artigiani e da produttori di opere del proprio ingegno per attività di vendita;
- o) Dell' 80% per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, culturali o sportive;
- p) Dell' 80% per le occupazioni realizzate per iniziative organizzate da Pro Loco, Associazioni di volontariato e del tempo libero, associazioni sportive, comitati paesani ecc, non rientranti nei casi di esenzione, ovvero del 50% se dette occupazioni comportano anche attività di vendita e/o somministrazione purchè finalizzate all'autofinanziamento di attività a scopo sociale e di interesse generale ma non di lucro. Inoltre per tali occupazioni le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a 100 metri, del 25% per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1000 mq. e del 10% per la parte eccedente i 1000 mq.
- q) Dell' 80% per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante. Inoltre per tali occupazioni le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a 100 mq. del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1000 mq., e del 10% per la parte eccedente i 1000 mq.
- r) Del 50% per le occupazioni temporanee o che comunque abbiano durata superiore a 30 giorni, anche se non continuativi.
- s) Del 20% per occupazioni temporanee di suolo pubblico con depositi di legna da ardere.

2. Le riduzioni di cui al comma precedente sono cumulabili e si applicano in successione fra loro.

3. Le riduzioni per le occupazioni temporanee di cui alle lettere i) e r) si applicano per tutto il periodo previsto nell' autorizzazione.
4. Il Comune può deliberare annualmente ulteriori forme di agevolazione/esenzione per particolari ragioni di carattere economico e sociale o per particolari situazioni di eccezionale e imprevedibile gravità accertate da pubblica autorità tali da causare la sospensione dell'attività, secondo modalità definite con deliberazione di Giunta Comunale.

Articolo 32

Riduzioni del canone di esposizione pubblicitaria

1. È disposta la riduzione del canone del 50%:
 - a. per la pubblicità effettuata da Comitati, Associazioni, Fondazioni e da ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b. per la pubblicità, relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione di enti pubblici;
 - c. per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
2. Alla pubblicità realizzata con mezzi che comprendono, con i messaggi relativi ai soggetti ed alle manifestazioni di cui al primo comma, anche l'indicazione di persone, ditte e società che hanno contribuito all'organizzazione delle manifestazioni stesse se di superficie non superiore a trecento centimetri quadrati, si applica la riduzione prevista dal presente articolo.
3. Il Comune può deliberare annualmente ulteriori forme di agevolazione/esenzione per particolari ragioni di carattere economico e sociale o per particolari situazioni di eccezionale e imprevedibile gravità accertate da pubblica autorità tali da causare la sospensione dell'attività secondo modalità definite con deliberazione di Giunta Comunale.

Articolo 33

Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria di Euro 1,50.
2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800,00. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun

anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma PAGO PA di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

4. Nel caso di occupazioni temporanee di spazio pubblico, relative a cantieri stradali, per la posa in opera e manutenzione di condutture, cavi ed impianti in genere, la superficie di occupazione è determinata tenendo conto della misura dello scavo da effettuare, delle superfici delimitate dalle installazioni di protezione e delle aree destinate ai materiali di risulta e di cantiere, accumulati per la realizzazione degli impianti stessi. La durata delle suddette occupazioni è determinata in base ai tempi necessari per l'esecuzione di tutte le fasi di lavorazione (scavo, installazione, rinterro, ripristino pavimentazione ecc.).

TITOLO V - PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 34

Gestione del servizio delle Pubbliche Affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
2. Atteso che gli attuali impianti esistenti ed accertati rispondono alle esigenze effettive di necessità, la ripartizione degli stessi è così determinata:
 - a) Per le affissioni di natura istituzionale, sociale, sportiva o culturale il 35 per cento.
 - b) Per le affissioni di natura commerciale il 60 per cento.
 - c) per le affissioni degli annunci mortuari il 5 per cento.

Articolo 35

Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone a favore del Comune o del concessionario che provvede alla loro esecuzione.
2. La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a 70 x 100 cm e per periodi di esposizione di 10 giorni o frazione è quella determinata da delibera di Giunta Comunale.
3. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

Articolo 36
Riduzione del canone sulle Pubbliche Affissioni

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari, se affissi dal Servizio Affissioni curato direttamente dal Comune o dal concessionario.

Articolo 37
Esenzioni dal canone sulle Pubbliche Affissioni

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;
- h) per gli annunci mortuari se l'affissione viene effettuata direttamente dal committente.

Articolo 38
Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione.

2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo, nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il concessionario deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi per tutta la durata dell'affissione.

3. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il Comune o il concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune o il concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate entro centottanta giorni.
6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune o il concessionario, se il servizio è gestito in tale forma, ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

TITOLO VI - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI

Articolo 39

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni annuali, il pagamento del Canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio dell'atto di concessione; per gli anni successivi il canone deve essere corrisposto entro il 30 aprile. Per importi superiori a euro 250,00 per anno solare è ammesso il versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione oppure, in caso di concessioni in essere, alla data del 30 aprile; le restanti tre rate dovranno essere versate entro le scadenze del 31 maggio, 31 luglio e 31 ottobre di ogni anno.
2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del Canone deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio dell'autorizzazione. Per importi superiori a euro 250,00 è ammesso il versamento in due rate: la prima contestualmente al rilascio dell'atto autorizzativo e la seconda entro la metà del periodo di occupazione.
3. Per le esposizioni pubblicitarie annuali, il pagamento del Canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente all'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 30 aprile. Per importi superiori a euro 250,00 è ammesso il versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio dell'autorizzazione oppure, in caso di autorizzazioni in essere, alla data del 30 aprile; le restanti tre rate dovranno essere versate entro le scadenze del 31 maggio, 31 luglio e 31 ottobre di ogni anno.

4. Per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente all'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari. Per importi superiori a euro 250,00 è ammesso il versamento in due rate: la prima contestualmente all'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari e la seconda entro la metà del periodo di esposizione.
5. Il versamento del canone è effettuato direttamente al Comune secondo le disposizioni di cui all'art. 1 comma 835 della legge 160/2019, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è uguale o inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
6. Non si fa luogo al versamento del canone se l'importo da versare è inferiore a euro 2,00. Tale importo non deve essere considerato come franchigia.
7. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
8. Il Comune o il Concessionario provvede di norma ad inviare annualmente un prospetto di liquidazione con il dettaglio degli importi dovuti e delle relative scadenze. Resta comunque l'obbligo in capo al soggetto passivo di provvedere al pagamento del canone dovuto alle prescritte scadenze, pertanto, qualora il soggetto passivo non riceva il prospetto di liquidazione in tempo utile per provvedere al versamento, dovrà premurarsi di contattare il Comune o il Concessionario per farsi rilasciare copia dello stesso.
9. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima, se non diversamente disposto con legge statale.

Articolo 40 **Rimborsi e compensazione**

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate con eventuali altre somme dovute dal contribuente al Comune.
3. Non si procederà a rimborso di somme complessive pari o inferiori ad Euro 10,00.

Articolo 41 **Accertamenti - Recupero canone**

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento provvede la Polizia Municipale.

2. Copia dei verbali redatti dalla Polizia Municipale , ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada, sono trasmessi agli uffici competenti delle attività di accertamento liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza o al Concessionario.

3. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e alla applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di accertamento ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

Articolo 42 **Sanzioni e indennità**

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dal comma 821 della Legge 160/2019 e dalla legge 689/1981.

2. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi ai sensi del presente Regolamento si applicano:

a) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

b) le sanzioni amministrative pecuniarie il cui minimo edittale coincide con l'ammontare della somma di cui alla lettera a) ed il massimo edittale corrisponde al suo doppio, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione viene fissata nella misura 30% del canone non versato.

4. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, di cui all'articolo 7 bis del D. lgs. 267/2000, quantificata in Euro 100,00.

5. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o all'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, che devono essere rimossi o regolarizzati con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.

7. Non si fa luogo all'emissione di atti di accertamento se l'importo dovuto, maggiorato degli interessi con riferimento ad ogni periodo, risulti inferiore ad euro 10,00.

Articolo 43

Interessi

1. Gli interessi a debito e a credito sono computati nella misura del tasso di interesse legale in vigore al primo gennaio dell'anno di imposizione.

Articolo 44

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure previste dal Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate comunali.
2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

TITOLO VII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

Articolo 45

Passi carrabili e accessi a raso

1. Le occupazioni con passi carrabili regolarmente autorizzati ai sensi dell'articolo 22 del Codice della Strada e del vigente regolamento comunale sono assoggettate al canone, previa determinazione della relativa superficie sulla base della loro larghezza moltiplicata per la profondità di un metro convenzionale.
2. Sono altresì considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra ed altro materiale o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale avente la funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Ai fini della applicazione del canone, la specifica occupazione deve concretizzarsi in un'opera visibile e, come tale, pertanto, deve essere misurabile.
3. Ai fini dell'applicazione del canone, la superficie dell'occupazione è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o dell'area ai quali si dà accesso, per la profondità di 1 metro lineare convenzionale, indipendentemente dalla reale profondità della modifica apportata all'area pubblica.
4. Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. L'accesso a raso è soggetto all'applicazione del canone nel caso in cui il Comune rilasci apposita concessione come disposto al comma 1.

5. Ai sensi dell'art. 46 comma 3 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada nella zona antistante al passo carrabile regolarmente autorizzato vige il divieto di sosta segnalato con apposito cartello. E' fatto divieto di utilizzare cartelli di divieto di sosta o che segnalano passi carrabili, se non con il cartello ufficiale rilasciato dal Comune.

Articolo 46

Occupazione con impianti di distribuzione carburante

1. La superficie di riferimento per la determinazione del canone delle occupazioni di impianti di distribuzione carburante è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti e i relativi serbatoi sotterranei, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

Articolo 47

Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici

1. La realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici quando avviene lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico oppure all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, è effettuata in conformità alle disposizioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale e verticale. In tali casi, qualora la realizzazione sia effettuata da soggetti diversi dal proprietario della strada, si applicano anche le disposizioni in materia di autorizzazioni e concessioni di cui al citato codice della strada e al relativo regolamento di esecuzione e attuazione.

2. Le infrastrutture di ricarica sono accessibili, in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti stradali esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase di ricarica al fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli punti di ricarica.

3. Il canone di occupazione di suolo pubblico, se dovuto, deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del pubblico.

Articolo 48

Occupazioni dello spettacolo viaggiante

1. Per spettacoli viaggianti si intendono tutte le attività spettacolari, intrattenimenti, le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, a carattere temporaneo o permanente individuate nella Legge 18 marzo 1968, n. 337 ed, in particolare, a scopo esemplificativo:

- a) giostre: attrazioni di varia tipologia e metratura;

- b) balli a palchetto: pedane o piste mobili, di misura variabile, atte al ballo, di norma recintate e ricoperte da tendoni;
- c) teatri viaggianti e teatrini di burattini: attrezzature mobili contenenti palcoscenico e platea all'aperto o sotto un tendone con capienza non superiore a cinquecento posti;
- d) circhi e arene: attrezzature mobili ricoperte principalmente da un tendone sotto il quale si esibiscono artisti, clown, acrobati e ginnasti, e piccoli complessi a conduzione familiare privi di copertura;
- e) auto-moto acrobatiche: evoluzioni eseguite da piloti specialisti, in aree appositamente predisposte con gradinate separate dalla pista;
- f) spettacoli di strada: artisti che svolgono la loro attività singolarmente o in gruppi composti fino ad un numero massimo di otto persone, senza l'impiego di palcoscenico e platee, con l'utilizzo di modeste attrezzature;
- g) carovane di abitazione e carriaggi di proprietà degli operatori dello spettacolo viaggiante: case mobili, camper, autocarri e tir.

2. Le superfici utili al fine del calcolo del canone per le occupazioni realizzate da operatori dello spettacolo viaggiante sono così considerate:

- 50% della effettiva superficie fino a 100 mq;
- 25% della effettiva superficie per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1000 mq;
- 10% della effettiva superficie per la parte eccedente i 1000 mq.

Articolo 49 **Attività Edile**

1. Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, ecc. finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture, ovvero a quello maggiore risultante dall'atto di autorizzazione/concessione. Al medesimo atto di autorizzazione/concessione occorre far riferimento per la individuazione della superficie concessa per uso cantiere.
2. Nei centri storici dei paesi così come definiti dagli atti dell'Ufficio tecnico non potranno essere rilasciate autorizzazioni/concessioni nei seguenti periodi:
 - dal 1 dicembre al 7 gennaio,
 - dal 1 luglio al 31 agostosu suolo pubblico ad eccezione delle occupazioni realizzate per causa di forza maggiore (incendi, frane, terremoti ecc) o per pubblica incolumità. Le occupazioni già esistenti dovranno terminare ed essere rimosse rispettivamente entro il 30 novembre e il 30 giugno. Il Responsabile del servizio urbanistica edilizia dovrà attestare quali occupazioni potranno essere realizzate per causa di forza maggiore.
3. Per esigenze particolari, nei periodi 01 dicembre 7 gennaio e 1 luglio 31 agosto, l'autorizzazione/concessione di suolo pubblico verrà rilasciata/negata solo previo esame della pratica da parte di una commissione comunale composta da:
 - Assessore Lavori Pubblici;
 - Responsabile del Servizio Urbanistica edilizia;
 - Responsabile U.O. Tributi.

4. Per le concessioni/autorizzazioni in essere alla data del 1 dicembre e 1 luglio le proroghe o i rinnovi potranno essere assentiti, solo per particolari esigenze e previo parere della Commissione Comunale. La richiesta di rinnovo/proroga dovrà pervenire al Protocollo Generale dell' ente 5 giorni prima della scadenza.

Articolo 50

Attività di propaganda elettorale

1. L'occupazione con banchi e tavoli e la diffusione di messaggi di propaganda durante il periodo di propaganda elettorale, ovvero durante i trenta giorni successivi al decreto di indizione dei comizi elettorali, è disciplinata dalle leggi speciali in materia elettorale.

Articolo 51

Attività di sensibilizzazione, divulgazione di idee, raccolta di fondi e firme

1. Tali attività sono soggette alle norme di occupazione di suolo pubblico quando comportano il collocamento su un'area pubblica di banchi, tavoli, stands ecc. per finalità politiche, sindacali, culturali, scientifiche, religiose, sportive e sociali, senza scopo di lucro. E' facoltà del Comune vietare le suddette occupazioni per comprovati motivi di pubblico interesse, contrasto con disposizioni di legge o regolamentari, nonché dettare tutte le eventuali prescrizioni o limitazioni che si rendessero necessarie sotto il profilo del decoro, della viabilità e delle condizioni climatiche del Comune.

Articolo 52

Occupazioni permanenti per attività commerciali in sede fissa

1. Le occupazioni permanenti per attività commerciali in sede fissa, quali a titolo puramente esemplificativo, chioschi, edicole dehors, bar, distributori di carburante saranno concesse nel rispetto di tutta la normativa di settore mediante procedure ad evidenza pubblica, demandando ad appositi provvedimenti dell' ente, la puntuale disciplina del piano di localizzazione delle occupazioni e dei criteri per la selezione del concessionario.

Articolo 53

Occupazione con sedie e tavoli o simili

1. Ai pubblici esercizi prospettanti su un' area pubblica può essere rilasciata l' autorizzazione e/o concessione di occupare suolo pubblico per collocare sedie e tavoli o simili, nel rispetto delle norme igienico – sanitarie, delle condizioni previste dal Codice della Strada e comunque di tutta la normativa in materia. Per tali occupazioni la misura corrisponde alla superficie complessiva dell' area come risulta dal provvedimento autorizzativo indipendentemente dal numero dei tavoli, sedie o simili.

Articolo 54

Occupazioni effettuate dagli esercizi commerciali con arredi e strutture

1. Alle attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi d'arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali, fioriere, zerbini, lanterne, lampade, lampioni), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.
2. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché le modalità dell'occupazione e la durata della medesima.
3. Le concessioni/autorizzazioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali in materia di decoro e arredo urbano.

Articolo 55

Esposizione merci fuori negozio

1 A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti su un' area pubblica può essere rilasciata l' autorizzazione e/o concessione di occupazione suolo pubblico per esporre merci, nel rispetto delle norme igieniche, delle condizioni previste dal Codice della Strada e comunque di tutta la normativa in materia.

Articolo 56

Occupazioni con tende e di soprassuolo in genere

1. Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato è richiesta l'autorizzazione/concessione comunale. Quando le tende sono poste a copertura di aree pubbliche (banchi di vendita, tavolini ecc.) si applica il canone per la sola parte di superficie eventualmente eccedente.

Articolo 57

Serbatoi

1. Per le occupazioni del sottosuolo effettuate con serbatoi la tariffa standard va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

Articolo 58

Occupazioni in occasione di Fiere

1. Il canone è maggiorato del 50% per le occupazioni realizzate in occasione di fiere patronali, di fiere promozionali, di fiere varie, valutato il beneficio economico ritraibile dalla specifica tipologia di occupazione.

Articolo 59

Occupazioni con antenne e ripetitori

1. Le occupazioni realizzate con Stazioni Radio Base per la telefonia cellulare, gli impianti di comunicazione elettronica per emittenza radio e televisiva, e i ponti radio per emittenza radio e TV anche con l'utilizzo di antenne paraboliche, sono soggette al canone tutte le volte che occupano aree demaniali o appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Per impianto si intende un singolo apparato fisso di un operatore completo di ricetrasmittenza costituito da traliccio o sostegno in generale, apparati tecnologici, elementi meccanici, elettrici, radioelettrici, strutture complementari, antenne, parabole, cabine per ospitare centraline di alimentazione ed in generale ogni strumentazione dedicata al funzionamento della struttura compresi i collegamenti elettrici, contatori energia ecc.
3. Qualora l'atto di concessione preveda uno scambio di prestazioni di servizi, ai sensi del comma 816 della L. n. 160/2019, l'occupazione non è assoggettabile al canone disciplinato dal presente regolamento. Allo stesso modo non sono assoggettabili a canone unico patrimoniale gli atti di concessione relativi ad aree in cui, rispetto al totale della superficie, la frazione occupata dagli impianti di cui al comma 2, risulta non prevalente.
4. Fatto salvo il caso di cui al comma precedente, l'occupazione realizzata attraverso l'installazione di impianti di cui al presente articolo è soggetta al canone patrimoniale commisurato alla superficie occupata espressa in mq.
5. I contratti di concessione in essere alla data di entrata in vigore del presente Regolamento continuano ad avere efficacia fino alla loro scadenza.

TITOLO VIII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIE

Articolo 60

Insegne d'esercizio

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli le vetrofonie e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente opachi, luminosi o illuminati che siano esposti presso la sede, e nelle pertinenze di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono.
3. Si intendono insegne d'esercizio anche le insegne aventi funzione mista - cioè nel contempo di individuazione dell'esercizio e pubblicitaria per conto di terzi nello stesso mezzo. Sono ammesse

soltanto se il messaggio pubblicitario sia riferibile al marchio di un prodotto commercializzato dalla ditta espositrice in misura preminente od esclusiva.

Articolo 61 **Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari**

1. Sui veicoli e sui velocipedi è consentita la pubblicità unicamente nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 495/1992.
2. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari "mobili", non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, cioè nel caso di sosta, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, viceversa tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi.
3. I veicoli omologati come auto pubblicitarie di cui all'articolo 203, comma 2, lettera q) del D.P.R. 495/1992, se operano nel territorio comunale, con sosta permanente e continuativa, devono essere preventivamente autorizzati e devono corrispondere il canone in funzione della superficie pubblicitaria esposta e per il periodo di permanenza. Valgono i limiti e divieti posti dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari se vigente e dal Codice della Strada.

Articolo 62 **Frecce direzionali – Pre-insegne**

1. Le pre-insegne o frecce direzionali vanno considerati ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato e, come tali, devono scontare il canone con i criteri fissati nel presente regolamento.
2. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico pannello, il canone deve essere determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo.
3. Le pre-insegne devono avere forme, dimensioni e caratteristiche in conformità con il Codice della Strada e il relativo Regolamento di attuazione. Sono soggette al rilascio di specifica autorizzazione per singolo impianto.

Articolo 63 **Pubblicità fonica**

1. La pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è definita "pubblicità fonica".
2. Nelle adiacenze degli edifici di interesse storico ed artistico, adibiti ad attività culturali, delle sedi di ufficio pubblici, ospedali, case di cura e di riposo, scuole, chiese e cimiteri, è vietata ogni forma di pubblicità fonica.

3. La pubblicità fonica deve essere effettuata a volume moderato, in via generale delle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 20 e comunque, è vietata nelle ore abitualmente dedicate al riposo delle persone. Il Sindaco, con propria ordinanza fisserà gli orari specifici per i vari periodi dell'anno.

Articolo 64

Dichiarazioni per particolari fattispecie

1. Non sono soggette al rilascio di apposita autorizzazione del Comune:
 - a. l'affissione di manifesti o di altro materiale effettuata a cura diretta dal Comune o dal concessionario negli spazi destinati al servizio delle pubbliche affissioni;
 - b. l'esposizione di locandine all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno;
 - c. la distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali;
 - d. la pubblicità effettuata su veicoli per conto proprio e per conto terzi ad eccezione dei casi previsti dall'art 61 del presente regolamento;
 - e. la pubblicità realizzata sulle vetrine o porte di ingresso relativamente all'attività svolta all'interno dei locali ad eccezione delle insegne di esercizio;
 - f. i cartelli vendesi/affittasi degli immobili su cui sono affissi di superficie non superiore ad un metro quadrato;
 - g. Bandiere, vele cartelli amovibili di pertinenza esterna alle attività commerciali;
 - h. Pubblicità fonica.

2. Per l'esposizione di locandine all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno di esposizione. L'ufficio tributi provvede alla timbratura delle singole locandine.

3. Per la pubblicità realizzata con distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno di distribuzione. Il personale incaricato alla distribuzione dovrà conservare copia della dichiarazione da esibire agli agenti e al personale incaricato al controllo sul territorio.

4. Per la pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli è prevista la dichiarazione da presentare al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. La dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta. La dichiarazione dovrà riportare copia del libretto di circolazione dal quale rilevare titolarità, marca e modello e numero di targa del veicolo.

5. Per la pubblicità realizzata sulle vetrine o porte d'ingresso relativamente all'attività effettuata all'interno dei locali, con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile, è prevista la dichiarazione con contestuale versamento del canone. È possibile effettuare un'unica dichiarazione annuale relativamente ad uno spazio espositivo nel quale veicolare diversi messaggi pubblicitari durante l'anno.

6. Per i cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, non sono soggetti alla presentazione della comunicazione di pubblicità.

Per i medesimi cartelli, se di misura fino a un mq è prevista la presentazione di dichiarazione e il contestuale versamento del canone, qualora invece siano di superficie superiore ad un metro quadrato, è necessaria la preventiva autorizzazione all'installazione rilasciata dal Comune.

7. La pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (ad esempio, gli stadi e gli impianti sportivi, i cinema, i teatri, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali, gli androni condominiali, ecc.) se non visibile dalla pubblica via, non è soggetta a preventiva autorizzazione, ma, in ogni caso, è tenuta alla presentazione di apposita dichiarazione e al contestuale pagamento del canone, ove non esente. La dichiarazione deve essere presentata sugli appostiti moduli predisposti dall'ente.

8. Per la pubblicità realizzata con bandiere, vele, cartelli amovibili di pertinenza esterna alle attività commerciali, è prevista la dichiarazione con contestuale versamento del canone.

9. Per la pubblicità fonica è prevista la dichiarazione con contestuale versamento del canone.

10. Nei casi di cui al presente articolo il dichiarante avrà cura di verificare il rispetto del Codice della Strada e la necessità di richiedere apposite autorizzazioni da parte di enti terzi.

TITOLO IX – Disposizioni finali

Articolo 65 Contenzioso

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione o autorizzazione, disciplinate dal presente regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

Articolo 66 Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del canone sono trattati nel rispetto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati n. 679/2016/UE e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 67 Regime transitorio

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della L.160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.

2. I versamenti di competenza dell'anno 2021 effettuati con le previgenti forme di prelievo costituiscono acconto sui nuovi importi dovuti a titolo di canone unico calcolati in base al presente regolamento.

3. Per l'anno 2021 il termine per il versamento del canone annuo, ad esclusione dei casi di cui al comma 831 dell'art. 1 della Legge 160/2019 è fissato al 30/06/2021.

4. Per la liquidazione del canone annuale sulla pubblicità il comune può fare riferimento anche ai dati relativi ai pagamenti dell'imposta di pubblicità per l'anno 2020, sia per quanto concerne la tipologia di mezzo pubblicitario, sia per la superficie dello stesso. Rimane inteso che il pagamento del canone così liquidato non sana le eventuali irregolarità rispetto all'atto di autorizzazione dei predetti mezzi pubblicitari.

Articolo 68 **Disposizioni finali**

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.

2. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2021.

ALLEGATO "A"

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

CATEGORIA I°

Delimitazione dei centri urbani ai sensi del Vigente Codice della Strada.

Deliberazione del Consiglio Comunale dell' Ex Comune di Cutigliano nr. 4 del 07/03/2008 relativa alla classificazione strade comunali e vicinali di uso pubblico.

Deliberazione della Giunta Comunale dell' Ex Comune di Cutigliano nr. 369 del 24/06/1993 relativa alla delimitazione dei centri abitati.

Deliberazione della Giunta Comunale dell' Ex Comune di Cutigliano nr. 35 del 24/03/2012 relativa alla delimitazione del centro abitato di Casotti-Ponte Sestaione.

Deliberazione della Giunta Comunale dell' Ex Comune di Cutigliano nr. 36 del 27/03/2012 relativa alla modificazione traversa interna di centro abitato di Pianosinatico.

Deliberazione del Consiglio Comunale dell' Ex Comune di Abetone nr. 71 del 13/11/1965 relativa alla classificazione delle strade.

Deliberazione della Giunta Comunale dell' Ex Comune di Abetone nr. 8 del 13/02/2004 con oggetto " Annullamento delibera G.M. nr. 66 del 28/06/1999. Adozione nuova delimitazione dei centri abitati."

Deliberazione della Giunta Comunale dell' Ex Comune di Abetone nr.63 del 23/07/2004 con oggetto " Delimitazione centri abitati. Esame delle osservazioni presentate ed approvazione cartografia definitiva."

Deliberazione della Giunta Comunale dell' Ex Comune di Abetone nr.72 del 18/08/2004 con oggetto " Delimitazione centri abitati. Modifica alla deliberazione G.C. n. 63 del 23/07/2014."

Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Abetone Cutigliano nr. 166 del 19/09/2018 con oggetto " Intitolazione area pubblica alle Fiamme Gialle".

Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Abetone Cutigliano nr. 74 del 10/05/2019 con oggetto " Intitolazione area pubblica a Mazzino Mori ".

CENTRO ABITATO DI CUTIGLIANO

NR.	UBICAZIONE	DENOMINAZIONE
1	Centro abitato	Via Roma
2	Centro abitato	Via Pacioni
3	Centro abitato	Via Del Capitano
4	Centro abitato	Via Lucia Pagliai
5	Centro abitato	Via Giacomelli
6	Centro abitato	Via Degli Orti
7	Centro Abitato	Via Giuliani
8	Centro Abitato	Via G. Baldaccini
9	Centro Abitato	Via Cecchi
10	Centro Abitato	Via Tigri
11	Centro abitato	Via Della Fonte
12	Centro abitato	Via Ripa Alta
13	Centro abitato	Via Carega

14	Centro abitato	Via Ria dell' Oste
15	Centro abitato	Via Ripa Bassa
16	Centro abitato	Via Costituzione
17	Centro abitato	Via Garibaldi
18	Centro abitato	Via Costa
19	Centro abitato	Via Dell' Androne
20	Centro abitato	Via Ximenes
21	Centro abitato	Via D. Alighieri
22	Centro abitato	Via Crocevia
23	Centro abitato	Via Canneto
24	Centro abitato	Via Della Treggiaia
25	Centro abitato	Viale Europa
26	Centro abitato	Via Ippocastani
27	Centro abitato	Via Della Libertà
28	Centro abitato	Via De' Papiglioni
29	Centro abitato	Via Solferino
30	Centro abitato	Via Cassioli
31	Centro abitato	Via Pian di Michele
32	Centro abitato	Via Della Fontanella
33	Centro abitato	Via Della Fattoria
34	Centro abitato	Via Cantamaggio
35	Centro abitato	Via Del Felciaio
36	Centro abitato	Via Prà di Chiavello
37	Centro abitato (SP37)	Via Marconi
38	Centro abitato (SP37)	Via Risorgimento (fino al civico nr. 19)
39	Centro abitato	Viale San Vito (fino al civico nr. 3)
40	Centro abitato	Piazzale Sant' Antonio
41	Centro abitato	Piazza Catilina
42	Centro abitato	Piazza F. Ferrucci
43	Centro abitato	Piazza Umberto I°
44	Centro abitato	Piazzale G. Michelucci
45	Centro Abitato	Piazzale M. Braccesi (parte comunale)
46	Centro abitato	Piazzetta dell' Orsola
47	Centro abitato	Terrazza Mario Olla

CENTRO ABITATO DI CASOTTI – PONTE SESTAIONE

NR.	UBICAZIONE	DENOMINAZIONE
1	Centro abitato – Traversa interna (SS12)	Via Brennero I° tratto dal km. 75+300 (civico nr. 9 lato sx) al Km. 76+800 (civico nr. 126 lato sx)
2	Centro abitato – Traversa interna (SP37)	Via Risorgimento dal Km. 0+00 (innesto con SS12) e fine al Km. 0+300 (civico 27 lato dx)
3	Centro abitato	Via Cantamaggio
4	Centro abitato	Via Delle Acacie
5	Centro abitato	Via Della Filanda
6	Centro abitato	Via Del Sestaione (dal civico nr. 1 al civico nr. 13)
7	Centro Abitato	Piazzale F. Danti
8	Centro Abitato	Piazzale del Viandante (parte comunale)

CENTRO ABITATO DI PIAN DEGLI ONTANI

NR.	UBICAZIONE	DENOMINAZIONE
1	Centro abitato (SP 20)	Via Del Sestaione (tratto interno al centro abitato)
2	Centro abitato	Piazza Dell' Acerone
3	Centro abitato	Via Del Balzone (fino civico 30)
4	Centro abitato	Viale Beatrice (fino bivio Via Del Balzone)
5	Centro abitato	Via Del Fattucchio
6	Centro abitato	Via Forestale
7	Centro Abitato	Via Della Madonna
8	Centro Abitato	Via Del Piano
9	Centro Abitato	Via Del Popolo
10	Centro Abitato	Via Della Volpe
11	Centro Abitato	Piazza Mazzino Mori

CENTRO ABITATO DI PIAN DI NOVELLO

NR.	UBICAZIONE	DENOMINAZIONE
1	Centro abitato (SP 20)	Via Del Sestaione (tratto interno al centro abitato)
2	Centro abitato	Via Dell' Abeto Solitario
3	Centro abitato	Via Della Faggeta
4	Centro abitato	Via Dei Lamponi
5	Centro abitato	Via Del Pratone

CENTRO ABITATO DI PIANOSINATICO

NR.	UBICAZIONE	DENOMINAZIONE
1	Centro abitato – Traversa interna (SS12)	Via Brennero I° tratto dal km. 80+794 (civico nr. 194 lato Dx) al Km. 81+170 (civico nr. 248 lato dx)
2	Centro abitato	Via Della Chiesa
3	Centro abitato	Via Del Forno
4	Centro abitato	Via Del Prato Azzurro
5	Centro abitato	Viale Rivoreta (fino al civico 30)
6	Centro abitato	Loc. Campetti
7	Centro Abitato	Loc. Cioppeto
8	Centro Abitato	Loc. Sassomalocchio
9	Centro Abitato	Via Di Case Fusi

CENTRO ABITATO DI RIVORETA

NR.	UBICAZIONE	DENOMINAZIONE
1	Centro abitato	Via Degli Albinelli
2	Centro abitato	Via Del Cimitero
3	Centro abitato	Piazza Della Chiesa
4	Centro abitato	Via Degli Scoiattoli
5	Centro abitato	Via Della Vergine
6	Centro abitato	Loc. Rio Botre

CENTRO ABITATO DEL MELO

NR.	UBICAZIONE	DENOMINAZIONE
1	Centro abitato	Via G. Corsini
2	Centro abitato	Via Della Fonte Vecchia
3	Centro abitato	Via Del Libro Aperto
4	Centro abitato	Via Del Paradiso (fino al civico 121)
5	Centro abitato	Via Delle Pasture (dal civico 23 al civico 29)
6	Centro abitato	Via Della Salita
7	Centro abitato	Via Della Scuola
8	Centro abitato	Piazza Risorgimento
9	Centro abitato	Piazza Della Fonte
10	Centro abitato	Via Della Duca

CENTRO ABITATO DELLA DOGANACCIA

NR.	UBICAZIONE	DENOMINAZIONE
1	Centro abitato	Via Dei Cacciatori
2	Centro abitato	Piazzade S. Tonarelli (per porzione comunale)

CENTRO ABITATO DI FONTANA VACCAIA – LE REGINE

1	Centro abitato – Traversa interna (SS12)	Via Brennero dal km. 85+300 al Km. 86+400
---	---	---

CENTRO ABITATO DI ABETONE

1	Centro abitato – Traversa interna (SS12)	Via Brennero dal km. 87+150 al Km. 89+800
---	---	---

CENTRO ABITATO DI FAIDELLO

1	Centro abitato – Traversa interna (SS12)	Via Brennero dal km. 91+100 al Km. 91+450
---	---	---

CATEGORIA II°

Rientrano nella categoria II° tutte le altre strade, spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitu' di pubblico passaggio che ricadono all' esterno della delimitazione dei centri abitati.

ALLEGATO "B"

COEFFICIENTI E TARIFFARIO DI RIFERIMENTO DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE

CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

CANONE PERMANENTE

DURATA	DESCRIZIONE TARIFFA	TIPO DI OCCUPAZIONE	UNITA' DI MISURA	ZONA	TARIFFA STANDARD	COEFFICIENTE	TARIFFA DI RIFERIMENTO
ANNO	ORDINARIA	SUOLO	MQ		1 30,00 €	1,703	51,09 €
ANNO	ORDINARIA	SUOLO	MQ		2 30,00 €	1,09	32,70 €
ANNO	ORDINARIA	SOPRASSUOLO	MQ		1 30,00 €	0,596	17,88 €
ANNO	ORDINARIA	SOPRASSUOLO	MQ		2 30,00 €	0,381	11,43 €
ANNO	ORDINARIA	SOTTOSUOLO	MQ		1 7,50 €	2,384	17,88 €
ANNO	ORDINARIA	SOTTOSUOLO	MQ		2 7,50 €	1,524	11,43 €
ANNO	OCCUPAZIONI CON DEPOSITI DI LEGNA DA ARDERE E CANNE FUMARIE	SUOLO	MQ		1 30,00 €	1,703	51,09 €
ANNO	OCCUPAZIONI CON DEPOSITI DI LEGNA DA ARDERE E CANNE FUMARIE	SUOLO	MQ		2 30,00 €	1,09	32,70 €
ANNO	TENDA	SOPRASSUOLO	MQ		1 30,00 €	1,192	35,76 €
ANNO	TENDA	SOPRASSUOLO	MQ		2 30,00 €	0,763	22,89 €
ANNO	OCCUPAZIONI ANTISTANTI I PUBBLICI ESERCIZI CON POSSIBILITA' ANCHE DI SOMMINISTRAZIONE	SUOLO	MQ		1 30,00 €	2,01	60,30 €
ANNO	OCCUPAZIONI ANTISTANTI I PUBBLICI ESERCIZI CON POSSIBILITA' ANCHE DI SOMMINISTRAZIONE	SUOLO	MQ		2 30,00 €	1,287	38,61 €
ANNO	OCCUPAZIONI EFFETTUATE DA ESERCENTI IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE	SUOLO	MQ		1 30,00 €	2,044	61,32 €
ANNO	OCCUPAZIONI EFFETTUATE DA ESERCENTI IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE	SUOLO	MQ		2 30,00 €	1,308	39,24 €
ANNO	OCCUPAZIONI PER ESPOSIZIONE DI MERCE	SUOLO	MQ		1 30,00 €	1,669	50,07 €
ANNO	OCCUPAZIONI PER ESPOSIZIONE DI MERCE	SUOLO	MQ		2 30,00 €	1,069	32,07 €
ANNO	OCCUPAZIONI CON CHIOSCHI SIMILI E/O DEHORS PER ATTIVITA' DI VENDITA E/O SOMMINISTRAZIONE	SUOLO	MQ		1 30,00 €	2,385	71,55 €
ANNO	OCCUPAZIONI CON CHIOSCHI SIMILI E/O DEHORS PER ATTIVITA' DI VENDITA E/O SOMMINISTRAZIONE	SUOLO	MQ		2 30,00 €	1,527	45,81 €
ANNO	OCCUPAZIONI EFFETTUATE DA PRODUTTORI AGRICOLI	SUOLO	MQ		1 30,00 €	2,044	61,32 €
ANNO	OCCUPAZIONI EFFETTUATE DA PRODUTTORI AGRICOLI	SUOLO	MQ		2 30,00 €	1,308	39,24 €
ANNO	OCCUPAZIONI PER VENDITA EFFETTUA TA DA ARTIGIANI E DA PRODUTTORI DI OPERE DEL PROPRIO INGEGNO	SUOLO	MQ		1 30,00 €	1,874	56,22 €
ANNO	OCCUPAZIONI PER VENDITA EFFETTUA TA DA ARTIGIANI E DA PRODUTTORI DI OPERE DEL PROPRIO INGEGNO	SUOLO	MQ		2 30,00 €	1,199	35,97 €
ANNO	OCCUPAZIONI CON APPARECCHI AUTOMATICI PER DISTRIBUZIONE DI TABACCHI BEVANDE E SIMILI	SUOLO	MQ		1 30,00 €	2,21	66,30 €
ANNO	OCCUPAZIONI CON APPARECCHI AUTOMATICI PER DISTRIBUZIONE DI TABACCHI BEVANDE E SIMILI	SUOLO	MQ		2 30,00 €	1,418	42,54 €
ANNO	DISTRIBUTORI DI CARBURANTE FINO A 3000 LITRI	SOTTOSUOLO	MQ		1 7,50 €	2,384	17,88 €
ANNO	DISTRIBUTORI DI CARBURANTE FINO A 3000 LITRI	SOTTOSUOLO	MQ		2 7,50 €	1,524	11,43 €
ANNO	OCCUPAZIONI CON DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	SUOLO	MQ		1 30,00 €	2,21	66,30 €
ANNO	OCCUPAZIONI CON DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	SUOLO	MQ		2 30,00 €	1,418	42,54 €
ANNO	IMPIANTI PUBBLICITARI	SUOLO	MQ		1 30,00 €	1,703	51,09 €
ANNO	IMPIANTI PUBBLICITARI	SUOLO	MQ		2 30,00 €	1,09	32,70 €
ANNO	LAVORI EDILI	SUOLO	MQ		1 30,00 €	1,192	35,76 €
ANNO	LAVORI EDILI	SUOLO	MQ		2 30,00 €	0,763	22,89 €
ANNO	PARCHI GIOCHI E ATTIVITA' GINNICHE VARIE	SUOLO	MQ		1 30,00 €	1,363	40,89 €
ANNO	PARCHI GIOCHI E ATTIVITA' GINNICHE VARIE	SUOLO	MQ		2 30,00 €	0,872	26,16 €
ANNO	PASSI O ACCESSI CARRABILI	SUOLO	MQ		1 30,00 €	1,192	35,76 €
ANNO	PASSI O ACCESSI CARRABILI	SUOLO	MQ		2 30,00 €	0,763	22,89 €
ANNO	CONDUTTURE, TUBI, CAVI, IMPIANTI, RETI TECNOLOGICHE ECC. Comma 831 - Importo minimo euro 800,00	SUOLO SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO	NR. UTENTI	UNICA	1,50 € //		1,50 €

CANONE TEMPORANEO

DURATA	DESCRIZIONE TARIFFA	TIPO DI OCCUPAZIONE	UNITA' DI MISURA	ZONA	TARIFFA STAND	COEFFICIENTE	TARIFFA DI RIFERIMENTO
GIORNALIERA	ORDINARIA	SUOLO	MQ		1	€ 0,60	2,733 € 1,64
GIORNALIERA	ORDINARIA	SUOLO	MQ		2	€ 0,60	1,716 € 1,03
GIORNALIERA	ORDINARIA	SOPRASSUOLO	MQ		1	€ 0,60	0,956 € 0,57
GIORNALIERA	ORDINARIA	SOPRASSUOLO	MQ		2	€ 0,60	0,6 € 0,36
GIORNALIERA	ORDINARIA	SOTTOSUOLO	MQ		1	€ 0,15	3,826 € 0,57
GIORNALIERA	ORDINARIA	SOTTOSUOLO	MQ		2	€ 0,15	2,4 € 0,36
GIORNALIERA	OCCUPAZIONI CON DEPOSITI DI LEGNA DA ARDERE	SUOLO	MQ		1	€ 0,60	2,733 € 1,64
GIORNALIERA	OCCUPAZIONI CON DEPOSITI DI LEGNA DA ARDERE	SUOLO	MQ		2	€ 0,60	1,716 € 1,03
GIORNALIERA	TENDE	SUOLO	MQ		1	€ 0,60	1,916 € 1,15
GIORNALIERA	TENDE	SUOLO	MQ		2	€ 0,60	1,2 € 0,72
GIORNALIERA	OCCUPAZIONI ANTISTANTI I PUBBLICI ESERCIZI CON POSSIBILITA' ANCHE DI SOMMINISTRAZIONE	SUOLO	MQ		1	€ 0,60	3,216 € 1,93
GIORNALIERA	OCCUPAZIONI ANTISTANTI I PUBBLICI ESERCIZI CON POSSIBILITA' ANCHE DI SOMMINISTRAZIONE	SUOLO	MQ		2	€ 0,60	2,02 € 1,21
GIORNALIERA	OCCUPAZIONI EFFETTUATE DA ESERCENTI IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE	SUOLO	MQ		1	€ 0,60	3,283 € 1,97
GIORNALIERA	OCCUPAZIONI EFFETTUATE DA ESERCENTI IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE	SUOLO	MQ		2	€ 0,60	2,066 € 1,24
GIORNALIERA	OCCUPAZIONI PER ESPOSIZIONE DI MERCE	SUOLO	MQ		1	€ 0,60	2,683 € 1,61
GIORNALIERA	OCCUPAZIONI PER ESPOSIZIONE DI MERCE	SUOLO	MQ		2	€ 0,60	1,683 € 1,01
GIORNALIERA	OCCUPAZIONI CON CHIOSCHI SIMILI E/O DEHORS PER ATTIVITA' DI VENDITA E/O SOMMINISTRAZIONE	SUOLO	MQ		1	€ 0,60	3,816 € 2,29
GIORNALIERA	OCCUPAZIONI CON CHIOSCHI SIMILI E/O DEHORS PER ATTIVITA' DI VENDITA E/O SOMMINISTRAZIONE	SUOLO	MQ		2	€ 0,60	2,4 € 1,44
GIORNALIERA	OCCUPAZIONI EFFETTUATE DA PRODUTTORI AGRICOLI	SUOLO	MQ		1	€ 0,60	3,283 € 1,97
GIORNALIERA	OCCUPAZIONI EFFETTUATE DA PRODUTTORI AGRICOLI	SUOLO	MQ		2	€ 0,60	2,066 € 1,24
GIORNALIERA	OCCUPAZIONI PER VENDITA EFFETTUA TA DA ARTIGIANI E DA PRODUTTORI DI OPERE DEL PROPRIO INGEGNO	SUOLO	MQ		1	€ 0,60	3 € 1,80
GIORNALIERA	OCCUPAZIONI PER VENDITA EFFETTUA TA DA ARTIGIANI E DA PRODUTTORI DI OPERE DEL PROPRIO INGEGNO	SUOLO	MQ		2	€ 0,60	1,883 € 1,13
GIORNALIERA	IMPIANTI PUBBLICITARI	SUOLO	MQ		1	€ 0,60	2,733 € 1,64
GIORNALIERA	IMPIANTI PUBBLICITARI	SUOLO	MQ		2	€ 0,60	1,716 € 1,03
GIORNALIERA	LAVORI EDILI	SUOLO	MQ		1	€ 0,60	1,916 € 1,15
GIORNALIERA	LAVORI EDILI	SUOLO	MQ		2	€ 0,60	1,2 € 0,72
GIORNALIERA	LAVORI PER POSA IN OPERA DI CAVI, CONDUTTURE ED IMPIANTI DI AZIENDE EROGATRICI DI PUBBLICI SERVIZI	SUOLO	MQ		1	€ 0,60	1,916 € 1,15
GIORNALIERA	LAVORI PER POSA IN OPERA DI CAVI, CONDUTTURE ED IMPIANTI DI AZIENDE EROGATRICI DI PUBBLICI SERVIZI	SUOLO	MQ		2	€ 0,60	1,2 € 0,72
GIORNALIERA	PARCHI GIOCHI E ATTIVITA' GINNICHE VARIE	SUOLO	MQ		1	€ 0,60	2,183 € 1,31
GIORNALIERA	PARCHI GIOCHI E ATTIVITA' GINNICHE VARIE	SUOLO	MQ		2	€ 0,60	1,366 € 0,82
GIORNALIERA	OCCUPAZIONE CON INSTALLAZIONE DI ATTRAZIONI, GIOCHI E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE, MESTIERI GIOVAGHI	SUOLO	MQ		1	€ 0,60	2,733 € 1,64
GIORNALIERA	OCCUPAZIONE CON INSTALLAZIONE DI ATTRAZIONI, GIOCHI E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE, MESTIERI GIOVAGHI	SUOLO	MQ		2	€ 0,60	1,716 € 1,03
GIORNALIERA	OCCUPAZIONE RELATIVE AD ATTIVITA' DI PROMOZIONE COMMERCIALE (SOLO ATTIVITA' ESPOSITIVA O DI PROPAGANDA ESCLUSA LA VENDITA DIRETTA)	SUOLO	MQ		1	€ 0,60	2,733 € 1,64
GIORNALIERA	OCCUPAZIONE RELATIVE AD ATTIVITA' DI PROMOZIONE COMMERCIALE (SOLO ATTIVITA' ESPOSITIVA O DI PROPAGANDA ESCLUSA LA VENDITA DIRETTA)	SUOLO	MQ		2	€ 0,60	1,716 € 1,03
GIORNALIERA	OCCUPAZIONI IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI POLITICHE, SINDACALI, CULTURALI, SPORTIVE.	SUOLO	MQ		1	€ 0,60	0,55 € 0,33
GIORNALIERA	OCCUPAZIONI IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI POLITICHE, SINDACALI, CULTURALI, SPORTIVE.	SUOLO	MQ		2	€ 0,60	0,35 € 0,21
GIORNALIERA	OCCUPAZIONI PER INIZIATIVE ORGANIZZATE DA PRO LOCO, ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E DEL TEMPO LIBERO, ASSOCIAZIONI SPORTIVE COMITATI PAESANI (SENZA ATTIVITA' DI VENDITA E/O SOMMINISTRAZIONE).	SUOLO	MQ		1	€ 0,60	0,55 € 0,33
GIORNALIERA	OCCUPAZIONI PER INIZIATIVE ORGANIZZATE DA PRO LOCO, ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E DEL TEMPO LIBERO, ASSOCIAZIONI SPORTIVE COMITATI PAESANI (SENZA ATTIVITA' DI VENDITA E/O SOMMINISTRAZIONE).	SUOLO	MQ		2	€ 0,60	0,35 € 0,21
GIORNALIERA	OCCUPAZIONI NELL'AMBITO DI MANIFESTAZIONI, INTRATTENIMENTI VARI DA ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO, PRO LOCO COMPORNTANTI ATTIVITA' DI VENDITA	SUOLO	MQ		1	0,6	3 € 1,80
GIORNALIERA	OCCUPAZIONI NELL'AMBITO DI MANIFESTAZIONI, INTRATTENIMENTI VARI DA ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO, PRO LOCO COMPORNTANTI ATTIVITA' DI VENDITA	SUOLO	MQ		2	0,6	1,883 € 1,13

GIORNALIERA	OCCUPAZIONI NON COMPRESSE NELLE CATEGORIE DI CUI SOPRA AVENTI FINALITA' ECONOMICA O COMMERCIALI	SUOLO	MQ	1	€ 0,60	3,283	€ 1,97
GIORNALIERA	OCCUPAZIONI NON COMPRESSE NELLE CATEGORIE DI CUI SOPRA AVENTI FINALITA' ECONOMICA O COMMERCIALI	SUOLO	MQ	2	€ 0,60	2,066	€ 1,24

CANONE PATRIMONIALE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

CANONE PUBBLICITA' ANNUALE

TIPOLOGIA: Pubblicità ordinaria	TARIFFA STANDARD	COEFFICIENTE	TARIFFA DI RIFERIMENTO
CANONE PUBBLICITA' ORDINARIA	30,00 €	0,3787	11,36 €

Per la pubblicità effettuata in forma luminosa o illuminata si applica la tariffe di riferimento maggiorata del 100%

TIPOLOGIA: Canone pubblicità con pannelli luminosi	TARIFFA STANDARD	COEFFICIENTE	TARIFFA DI RIFERIMENTO
CANONE PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI PER CONTO ALTRUI	30,00 €	1,1	33,00 €
CANONE PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI PER CONTO PROPRIO	30,00 €	0,55	16,50 €

La tariffa base viene maggiorata:

* del 50% per la pubblicità di superficie compresa da mq. 5,5 e mq. 8,5

* del 100% per la pubblicità con superficie superiore a mq. 8,5

TIPOLOGIA: Canone pubblicità su veicoli	TARIFFA STANDARD	COEFFICIENTE	TARIFFA DI RIFERIMENTO
autoveicoli e rimorchi con portata superiore a 30 q.li	30,00 €	2,479	74,37 €
autoveicoli e rimorchi con portata inferiore a 30 q.li	30,00 €	1,6527	49,58 €
motoveicoli e veicoli non compresi nelle precedenti categorie	30,00 €	0,8263	24,79 €

CANONE PUBBLICITA' TEMPORANEA

TIPOLOGIA: Pubblicità ordinaria	TARIFFA ANNUALE	RIDUZIONE DELLA TARIFFA ANNUALE	TARIFFA DI RIFERIMENTO
canone pubblicità temporanea 1 mese o frazione	11,36 €	1/10 della tariffa annua	1,14 €
canone pubblicità temporanea 2 mese o frazione	11,36 €	2/10 della tariffa annua	2,27 €
canone pubblicità temporanea 3 mesi o frazione	11,36 €	3/10 della tariffa annua	3,41 €

TIPOLOGIA: Pubblicità luminosa	TARIFFA ANNUALE	RIDUZIONE DELLA TARIFFA ANNUALE	TARIFFA DI RIFERIMENTO
canone pubblicità temporanea 1 mese o frazione	22,72 €	1/10 della tariffa annua	2,27 €
canone pubblicità temporanea 2 mese o frazione	22,72 €	2/10 della tariffa annua	4,54 €
canone pubblicità temporanea 3 mesi o frazione	22,72 €	3/10 della tariffa annua	6,82 €

TIPOLOGIA: Canone pubblicità con pannelli luminosi per conto altrui	TARIFFA ANNUALE	RIDUZIONE DELLA TARIFFA ANNUALE	TARIFFA DI RIFERIMENTO
canone pubblicità temporanea 1 mese o frazione	33,00 €	1/10 della tariffa annua	3,30 €
canone pubblicità temporanea 2 mese o frazione	33,00 €	2/10 della tariffa annua	6,60 €
canone pubblicità temporanea 3 mesi o frazione	33,00 €	3/10 della tariffa annua	9,90 €

TIPOLOGIA: Canone pubblicità con pannelli luminosi per conto proprio	TARIFFA ANNUALE	RIDUZIONE DELLA TARIFFA ANNUALE	TARIFFA DI RIFERIMENTO
canone pubblicità temporanea 1 mese o frazione	16,50 €	1/10 della tariffa annua	1,65 €
canone pubblicità temporanea 2 mese o frazione	16,50 €	2/10 della tariffa annua	3,30 €
canone pubblicità temporanea 3 mesi o frazione	16,50 €	3/10 della tariffa annua	4,95 €

TIPOLOGIA: Canone pubblicità varia	TARIFFA STANDARD	COEFFICIENTE	TARIFFA DI RIFERIMENTO
Aereomobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni.	0,60 €	82,64	49,58 €
Apparecchi amplificatori e simili	0,60 €	10,33	6,20 €
Palloncini frenati e simili	0,60 €	41,32	24,79 €

Pubblicità effettuata mediante distribuzione di manifestini o di altro materiale pubblicitario (ad eccezione delle fattispecie vietate dal regolamento)	0,60 €	3,45	2,07 €
Striscioni o altri mezzi simili che attraversano strade o piazze per periodi di esposizione fino a 15 giorni o frazione	30,00 €	0,3786	11,36 €

La tariffa base viene maggiorata:

- * del 50% per la pubblicità di superficie compresa da mq. 5,5 e mq. 8,5
- * del 100% per la pubblicità con superficie superiore a mq. 8,5

CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	
<i>TIPOLOGIA: Canone pubbliche affissioni</i>	<i>TARIFFA DI RIFERIMENTO (tariffa per ciascun foglio di cm. 70X100 o frazioni)</i>
Tariffa base per i primi 10 giorni	1,03 €
Tariffa base per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazioni	0,30 €

COMUNE DI ABETONE CUTIGLIANO

Provincia di Pistoia

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

IL REVISORE DEI CONTI

Vista la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ricevuta in data 23/04/2021 avente per oggetto “ Approvazione del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria” e lo schema di regolamento all'uopo predisposto, composto da n° 68 articoli e dagli allegati A e B.

Visto l'articolo 239 comma 1 lettera b. 7) del D. Lgs. n. 267/2000, così come modificato dal D.L. n. 174/2012 convertito con modificazioni dalla Legge n. 213/2012.

Visti:

- l'articolo 1 – commi da 816 a 836 - della Legge n. 160/2019, che introduce dal 1° gennaio 2021 un nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che sostituisce il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni e che dispone la disciplina del canone da parte degli enti con regolamento da adottare dal Consiglio Comunale;
- l'articolo 52, comma 1, del D.Lgs 446/97 il quale stabilisce che: “le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti “;
- l'articolo 1, comma 821, della Legge n. 160/2019, nel quale si stabilisce che, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, il Consiglio Comunale disciplina le casistiche per l'applicazione del canone ivi indicate;
- il comma 16 dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”;

Dato atto che, ai fini dell'approvazione dei regolamenti delle entrate dell'anno 2021, l'art. 106 del D.L. 34/2020, convertito in Legge n. 77/2020, ha previsto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021 da parte degli Enti locali al 31 gennaio 2021, poi differito al 31 marzo 2021 con decreto del ministro dell'Interno del 13.01.2021 ed ulteriormente differito al 30 aprile 2021 con l'articolo 30 comma 4 del D.L. n. 41 del 22.03.2021,;

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto.

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE SULLA SU INDICATA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE.

Lì, 24/04/2021

Il Revisore dei Conti del Comune di Abetone Cutigliano
(Nadia Olivieri)

